SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 giugno 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Regione Toscana

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Cisano sul Neva e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cisano sul Neva (Savona);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 10 aprile 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cisano sul Neva (Savona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Raffaella Viscogliosi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *il Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cisano sul Neva (Savona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Maria Eugenia Cassisi.

Il citato amministratore, in data 10 aprile 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Savona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cisano sul Neva (Savona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Raffaella Viscogliosi.

Roma, 20 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A04901

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Tivoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tivoli (Roma);

Vista la delibera n. 24 del 10 aprile 2013, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di diciassette consiglieri su trenta assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tivoli (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *il Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tivoli (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Sandro Gallotti.

In data 11 marzo 2013, tredici consiglieri su trenta assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 24 del 10 aprile 2013 da diciassette componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 aprile 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tivoli (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi.

Roma, 20 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A04902

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 2013.

Caratteristiche di massima e modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettere tramite asta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 («decreto cornice» per l'anno finanziario 2013) ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Visti i decreti con i quali vengono disposte le ordinarie emissioni di titoli di Stato a medio e lungo termine tramite asta, stabilendone le caratteristiche e le modalità di emissione, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;

Ritenuta l'opportunità di compendiare in un unico provvedimento le disposizioni comuni contenute nei decreti di emissione tramite asta di titoli di Stato a medio e

lungo termine, al fine di rendere più agevole e semplice l'attività emissiva, rinviando agli specifici provvedimenti le disposizioni relative alle singole emissioni;

Decreta:

Art. 1.

Con il presente decreto si intende compendiare in un unico provvedimento, che possa valere in maniera continuativa, le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato da emettere, tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, ed ai sensi dei «decreti cornice» emanati di anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa.

L'emissione dei titoli di Stato verrà disposta, con specifici decreti, entro il limite massimo stabilito per ogni anno dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in quanto non sia diversamente disposto nei decreti recanti le specifiche emissioni dei titoli di Stato.

Le emissioni dei titoli di Stato tramite consorzio di collocamento verranno disposte con specifici provvedimenti.

TITOLO I
PARTE GENERALE

Art. 2.

Le emissioni dei Buoni del Tesoro poliennali (di seguito «BTP»), dei Buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione europea (di seguito «BTP€i»), dei Certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), sono disposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché dei «decreti cornice» che, in ogni anno finanziario, consentono al Dipartimento del Tesoro di effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i titoli la cui prima tranche viene emessa successivamente al 1° gennaio 2013, sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

In caso di emissione tramite asta, i titoli sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione della tranche «ordinaria» è disposta automaticamente l'emissione di una tranche «supplementare» dei titoli, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse.

Le richieste risultate accolte sono vincolate e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei titoli è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i titoli sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei titoli sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i titoli assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai titoli di Stato di cui al presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni di un'emissione, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Per i titoli con cedola, e salvo quanto specificamente disposto per i «BTP€i» dagli articoli 13, 14 e 15 del presente decreto, il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura dell'emissione dei titoli potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello dell'emissione della prima tranche; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I titoli verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, ed eventuali successive modifiche, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui «BTP» di durata pari o superiore ai cinque anni e sui «BTP€i» di qualunque durata possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping», a decorrere dalla tranche che verrà definita con il relativo decreto di emissione; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante delle singole emissioni di «BTP» ed il 50% del capitale nominale circolante delle singole emissioni di «BTP€i».

TITOLO II

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DELL'ASTA «ORDINARIA»

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo; in particolare,

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei titoli è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004, ed eventuali modifiche e aggiornamenti.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti, nella misura percentuale definita nei rispettivi decreti di emissione. Per la determinazione di tale misura, si farà riferimento alla vita residua dei titoli.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro per i «CCTeu», i «BTP» e i «BTP€i», e di un millesimo di euro per i «CTZ»; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1 dei rispettivi decreti di emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche «ordinaria», devono pervenire, entro le ore 11 del giorno dell'asta, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei titoli verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

TITOLO III

COLLOCAMENTO SUPPLEMENTARE

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della tranche «supplementare» dei titoli stessi, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

L'importo della tranche supplementare sarà pari al 30 per cento dell'ammontare massimo offerto nell'asta «ordinaria» per i nuovi titoli e al 15 per cento del medesimo ammontare, per le tranche successive.

Per i titoli emessi congiuntamente, e quindi in caso di importo offerto complessivo per due o più emissioni, per ogni titolo l'importo della tranche supplementare sarà pari al 15 per cento dell'ammontare effettivamente collocato nell'asta «ordinaria»; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Potranno partecipare al collocamento supplementare gli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della tranche «ordinaria». La tranche supplementare verrà ripartita tra gli «specialisti» con le modalità indicate al successivo art. 12.

Art. 11.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del primo giorno utile successivo all'asta della tranche «ordinaria».

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della tranche «ordinaria».

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nel collocamento supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare, per i titoli emessi disgiuntamente, sarà determinato nella maniera seguente:

- per un importo pari al 25 per cento (per i nuovi titoli) o al 10 per cento (per le tranche successive) dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei titoli della medesima tipologia e durata, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella «ordinaria» relativa ai titoli stessi, e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni

di concambio nonché quelle relative ad eventuali emissioni contestuali di titoli di pari durata;

- per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Per i titoli emessi congiuntamente, ai fini del calcolo dell'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista», con le modalità sopra indicate, le suddette percentuali saranno calcolate sull'ammontare effettivamente collocato.

Per la determinazione della durata dei titoli non più in corso di emissione, si farà riferimento alla vita residua dei titoli stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Ai fini del regolamento delle operazioni di sottoscrizione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE EMISSIONI DI «BTP€I»

Art. 14.

I BTP€i sono buoni del Tesoro indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC) con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat».

Per i BTP€i, gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$IR_{d,m} = IE_{m-3}$ + [(“gg. dal 1°m” -1) / (“gg. nel mese m”)] * $(IE_{m-2} - IE_{m-3})$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-3} (=Indice Eurostat$_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice Eurostat$_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1° m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di riferimento», il «Coefficiente di indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$IS_n = IE_{n-1} * (IE_{n-1} / IE_{n-13})^{1/12}$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 15.

L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 16.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», indicato negli specifici decreti di emissione dei BTP€i, diviso due, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei BTP€i relativo al «tasso cedolare», calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 17.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 5 del presente decreto. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE EMISSIONI DI «CCTEU»

Art. 18.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui CCTeu, sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato di uno spread determinato al momento dell'emissione del titolo e annunciato con apposito comunicato stampa, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

La quotazione del tasso EURIBOR a sei mesi sarà rilevata il secondo giorno lavorativo precedente la decorrenza della relativa cedola, sulla base della pubblicazione effettuata sulla pagina del circuito Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. CET, ovvero da altra fonte di equipollente ufficialità qualora quest'ultima risulti indisponibile; qualora anche tale fonte non fosse disponibile, verrà considerato il tasso EURIBOR a sei mesi del primo giorno lavorativo per cui è disponibile, andando a ritroso.

Il tasso d'interesse relativo alle cedole semestrali successive alla prima verrà reso noto con appositi comunicati stampa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A05067

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 marzo 2013.

Erogazione in unica soluzione dell'indennità ASpI e mini-ASpI, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 73380).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto il comma 1 del medesimo art. 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data, istituisce l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione;

Visto, in particolare, il comma 19 del citato art. 2, che stabilisce, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità mensile ASpI di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 può richiedere la liquidazione dell'importo del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 22, che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 19 si applicano anche ai soggetti aventi diritto alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 20, denominata mini-ASpI;

Visto l'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

Lavoratori beneficiari

Sono destinatari dell'intervento di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono intraprendere un'attività di lavoro autonomo o avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente o che intendono sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI.

Art. 2.

Quantificazione della prestazione

La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite. La liquidazione della prestazione è effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le modalità di cui al presente decreto.

Le prestazioni corrispondenti alla liquidazione in un'unica soluzione delle mensilità spettanti e non ancora percepite dell'indennità ASpI o mini-ASpI sono in ogni caso riconosciute, ai sensi dell'art. 2, comma 19, della citata legge n. 92 del 2012, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Art. 3.

Domanda, relativa documentazione ed erogazione della prestazione

I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di cui all'art. 2 devono trasmettere telematicamente all'INPS domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività che dà titolo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1. Nei casi in cui, per l'esercizio di tale attività, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi. Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.

In tutte le ipotesi di fruizione dell'indennità ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilità spettanti ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.

All'istanza di cui al presente articolo è attribuito un numero di protocollo informatico, anche ai fini del rispetto del limite di cui all'ultimo periodo dell'art. 2.

Art. 4.

Termini di trasmissione della domanda e restituzione in caso di rioccupazione

La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.

L'indennità anticipata dovrà essere restituita, nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore dovrà, pertanto, dare comunicazione scritta dell'avvenuta assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato l'anticipazione medesima, entro 10 giorni dall'inizio dell'attività dipendente.

Art. 5.

Monitoraggio

L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici di cui al presente decreto trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 6, foglio n. 119

13A04883

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 2013.

Autorizzazione all'Organismo «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per la denominazione "Strachitunt" protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 31 ottobre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il decreto 31 ottobre 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, alla denominazione "Strachitunt", il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che l'art. 7 del disciplinare di produzione della "Strachitunt" individua per il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare medesimo l'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, via San Gaetano, n. 74;

Considerato che CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Strachitunt" conformemente allo schema tipo di controllo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione "Strachitunt", protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 31 ottobre 2012.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per "CSQA Certificazioni Srl" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. "CSQA Certificazioni Srl" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Strachitunt", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "CSQA Certificazioni Srl" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca della autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sarà valida fino all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a seguito della registrazione da parte dell'Organismo comunitario o decadrà nel momento in cui gli Organi comunitari dovessero respingere l'istanza di registrazione.

2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "CSQA Certificazioni Srl" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

3. Nell'ambito del periodo di validità della autorizzazione, "CSQA Certificazioni Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. "CSQA Certificazioni Srl" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Strachitunt" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. "CSQA Certificazioni Srl" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. "CSQA Certificazioni Srl" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Strachitunt" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

"CSQA Certificazioni Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 16 maggio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A04891

DECRETO 24 maggio 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/12 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 15 del 21 gennaio 1998 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale» e, visto il Regolamento (UE) di modifica n. 1301 del 09 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Unione Europea L 330 del 14 dicembre 2011;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2004 con il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori» nella filiera «carni fresche» individuata all'art. 2, lettera *e)* (così come rettificata dal decreto ministeriale del 4 maggio 2005, n. 62132), del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria - 3A PTA Soc. cons. a.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 29 marzo 2004 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 29 marzo 2004 al Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale con sede legale in Via B. Simonucci, 3 - 06135 Ponte San Giovanni (Perugia) a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 29 marzo 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A04900

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Brixia Pulizie società cooperativa, in liquidazione», in Brescia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. del 18 ottobre 2011, n. 566, con il quale la società cooperativa - Brixia pulizie società cooperativa, in liquidazione», con sede in Brescia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Mariachiara Fornasari ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data l° novembre 2012 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 dei r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Stefano Massarotto, nato a Sesto San Giovanni (Milano) il 23 novembre 1971 e domiciliato in Como Via Rovelli, n. 3 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Mariachiara Fornasari, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04868

DECRETO 26 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Dynamic Service Group soc coop a r.l.», in Brescia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2011, n. 569/2011, con il quale la società cooperativa «Dynamic Service Group soc coop a r.l.», con sede in Brescia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Mariachiara Fornasari ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del l° novembre 2012, pervenuta in data 8 novembre 2012. con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Stefano Massarotto, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 23 novembre 1971 e domiciliato in Como Via Rovelli, n. 3 in sostituzione dell'avv. Mariachiara Fornasari, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04869

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Coomida società cooperativa», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione di mancata revisione dell'Unione italiana cooperative italiane conclusa in data 12 gennaio 2011 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la cooperativa «La Coomida società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale competente per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Coomida società cooperativa», con sede in Genova (codice fiscale n. 00799650338) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo Ne' Monti (Reggio Emilia) il 1° settembre 1959, domiciliato in Genova, viale Brigata Bisagno n. 4/28.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04870

DECRETO 26 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Orchestra Baltimora - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Piacenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 16 gennaio 2012, n. 9/2012, con il quale la società cooperativa «Orchestra Baltimora società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Carlo Vaccari ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 4 febbraio 2013, pervenuta in data 5 febbraio 2013, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico, la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Barbara Piermarioli, nata a Parma il 2 novembre 1975, ivi domiciliata in Galleria Polidoro n. 7, in sostituzione del rag. Carlo Vaccari, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04871

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Autotrasporti 4 Gi società cooperativa», in Busana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione di mancata revisione del 9 novembre 2010 ed il verbale del successivo supplemento ispettivo dell'11 aprile 2011 pervenuti a questa autorità di vigilanza in data 31 maggio 2011, con i quali la Confederazione cooperative italiane ha rinviato al Ministero la proposta del provvedimento per la cooperativa «Autotrasporti 4 GI società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 ottobre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Autotrasporti 4 GI società cooperativa», con sede in Busana (Reggio Emilia) - (codice fiscale n. 01973790353) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Barbara Piermarioli, nata a Parma il 2 novembre 1975, ivi domiciliata in Galleria Polidoro, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04872

DECRETO 26 aprile 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.F.B. società cooperativa» - in liquidazione, in Brescia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. del 18 ottobre 2011, n. 568, con il quale la società cooperativa «C.F.S. Società cooperativa» - in liquidazione, con sede in Brescia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Mariachiara Fornasari ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 1° novembre 2012 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Stefano Massarotto, nato a Sesto San Giovanni (Milano) il 23 novembre 1971 e domiciliato in Como Via Rovelli n. 3 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Mariachiara Fornasari, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04873

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Serenity soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Busto Arsizio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 12 ottobre 2011, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 26 ottobre 2011, con la quale l'Unione Italiana Cooperative ha chiesto che la società "Cooperativa Serenity Soc. Coop. a r.l. in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 23 settembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 21 maggio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina dei commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa Serenity Soc. Coop. a r.l. in liquidazione" con sede in Busto Arsizio (Varese) (codice fiscale 02302880022) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Castagna, nato a Catanzaro il 23 dicembre 1964, domiciliato in Varese, piazza XX settembre, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04895

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Odissea - società cooperativa di servizi a r.l. in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'Associazione di rappresentanza Unione Nazionale Cooperative Italiane conclusa in data 24 settembre 2009 contenente la proposta di sostituzione dei liquidatori per la cooperativa "Odissea - Società cooperativa di servizi a r.l. in liquidazione";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 luglio 2010 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Odissea - Società cooperativa di servizi a r.l. in liquidazione", con sede in Roma (codice fiscale 05460381006) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Grimaldi, nato a Aversa (Caserta) il 13 dicembre 1967, e domiciliato in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 9-10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04896

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Brescia Logistica - società cooperativa», in Villa Carcina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 30 giugno 2011, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 20 luglio 2011, con la quale l'Unione Italiana Cooperative ha chiesto che la società "Cooperativa Brescia Logistica - Società Cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 28 gennaio 2011 e del successivo accertamento concluso in data 27 febbraio 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 agosto 2011 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina dei commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Brescia Logistica - Società Cooperativa" con sede in Villa Carcina (Brescia) (codice fiscale 02061530982) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Araldi, nata a Bozzolo (Mantova) il 15 settembre 1978, domiciliata in Mantova, via Cremona, n. 29/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04897

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Futura - Società cooperativa sociale», in Bisenti e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 16 gennaio 2012 e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 26 gennaio 2012, con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Futura - Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 7 dicembre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 febbraio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Futura - Società cooperativa sociale», con sede in Bisenti (Teramo) (codice fiscale 00816560676) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la prof. Marina D'Orsogna, nata a Pescara il 13 marzo 1970, domiciliata in Pescara, via Pian delle Mele n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04898

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Mimose - Società cooperativa sociale», in Cellino Attanasio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 19 aprile 2011, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 3 maggio 2011, con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Le Mimose - Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 1° marzo 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 24 maggio 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa:

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Mimose - Società cooperativa sociale», con sede in Cellino Attanasio (Teramo) (codice fiscale 01655280673) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore la prof. Marina D'Orsogna, nata a Pescara il 13 marzo 1970, ivi domiciliata in via Pian delle Mele n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04899

DECRETO 6 maggio 2013.

Revoca del decreto 14 giugno 2012, n. 348/2012 di liquidazione coatta amministrativa della «Le Ginestre società cooperativa sociale», in Isola Capo Rizzuto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 21-*quinquies*, della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il decreto direttoriale 14 giugno 2012 n. 348/2012 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa "Le Ginestre società cooperativa sociale", con sede in Isola Capo Rizzuto (Crotone) e l'avv. Valentina Bozzelli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che la Camera di commercio competente per territorio, in data 18 settembre 2012 aveva provveduto alla cancellazione della suddetta società cooperativa;

Vista la nota ministeriale del 19 marzo 2013, con la quale questa Direzione ha comunicato agli interessati l'avvio dell'istruttoria per la revoca del citato provvedimento;

Vista la nota del 21 marzo 2013 con la quale il citato commissario liquidatore ha ressegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta pertanto la necessità di revocare il suddetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale di liquidazione coatta amministrativa del 14 giugno 2012 n. 348/2012 per le cooperativa citata in premessa, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A04892

DECRETO 14 maggio 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013 di scioglimento della «Cooperativa Sociale Universal Smile», in Boville Ernica.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Sociale Universal Smile»;

Tenuto conto che il legale rappresentante con richiesta datata 8 maggio 2013 ha comunicato che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito del bilancio di esercizio relativo all'anno 2011;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Sociale Universal Smile», con sede in Boville Ernica (Frosinone), codice fiscale n. 02459260606, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A04884

DECRETO 17 maggio 2013.

Autorizzazione all'Organismo «Toramo Certificazioni S.r.l.», in Latina ad effettuare l'attività di certificazione CE sugli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società TORAMO Certificazioni S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, acquisita agli atti della Direzione generale con protocollo n. 58634 del 9 aprile 2013;

Acquisita la delibera dell'8 aprile 2013 (DC2013UTL254- Prot. MISE n. 61231 del 12 aprile 2013) del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati, operante presso Accredia, con la quale alla società TORAMO Certificazioni S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione,

l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo TORAMO Certificazioni S.r.l., con sede in via della Stazione n. 261 - 04100 Latina, è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di quattro anni a decorrere dall'8 aprile 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 17 maggio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A04886

DECRETO 17 maggio 2013.

Autorizzazione all'Organismo «Eurofins-Modulo Uno S.p.A.», in Torino ad effettuare l'attività di certificazione CE sugli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società Eurofins-Modulo Uno S.p.A. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, e relativa integrazione per la omessa specifica richiesta delle attività di verifica, acquisita agli atti della Direzione generale con rispettivi protocolli numeri 70636 del 29 aprile 2013 e 69580 del 24 aprile 2013;

Acquisita la delibera del 20 giugno 2012 (DC2012UTL188 - Prot. MISE n. 148184 del 28 giugno 2012) del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati, operante presso Accredia, con la quale alla società Eurofins-Modulo Uno S.p.A. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011:99, ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Eurofins-Modulo Uno S.p.A., con sede in via Cuorgnè, 21 - 10156 Torino, è autorizzato a effettuare l'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato V punto A: Esame CE del tipo di componenti di sicurezza (Modulo *B)*;

Allegato V punto B: Esame CE del tipo di ascensore (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo *E)*;

Allegato IX: Garanzia qualità totale (Modulo *H)*;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campione (Modulo *C)*;

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo *E)*;

Allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo *H)*;

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo *D)*;

nonché:

l'attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di quattro anni a decorrere dal 20 giugno 2012 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 17 maggio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A04887

DECRETO 17 maggio 2013.

Autorizzazione all'Organismo «Italcert S.r.l.», in Milano ad effettuare l'attività di certificazione CE sugli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta'"Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società ITALCERT S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 69648 del 24/04/2013;

Acquisita la delibera dell'8 aprile 2013 (DC2013UTL254- Prot. MISE n. 61231 del 12 aprile 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società ITALCERT S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo ITALCERT S.r.l., con sede in Viale Sarca, n. 336 – 20126 MILANO, è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 "Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo *E)*;

Allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo *H)*;

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo *D)*;

nonché:

l'attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità sino al 26 luglio 2016 (data coincidente con la scadenza del certificato di accreditamento n. 122B, rilasciato da Accredia in data 27 luglio 2012) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 17 maggio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A04888

DECRETO 17 maggio 2013.

Autorizzazione all'Organismo «IQM Ispezioni e Monitoraggi per la Qualità S.r.l.», in Roma ad effettuare l'attività di certificazione CE sugli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta'"Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

Visto il decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della di-

rettiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società IQM Ispezioni e Monitoraggi per la Qualità S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 66994 del 22/04/2013;

Acquisita la delibera dell'8 aprile 2013 (DC2013UTL254- Prot. MISE n. 61231 del 12 aprile 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società IQM Ispezioni e Monitoraggi per la Qualità S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo IQM Ispezioni e Monitoraggi per la Qualità S.r.l., con sede in Via Novara, n. 2 – 00198 ROMA, è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 "Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di quattro anni a decorrere dall'8 aprile 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

Il presente decreto autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 17 maggio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A04889

DECRETO 17 maggio 2013.

Autorizzazione all'Organismo «OCE Organismo di Certificazione Europea S.r.l.», in Palestrina ad effettuare l'attività di certificazione CE sugli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta'"Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società OCE Organismo di Certificazione Europea S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/

CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 59476 del 10/04/2013;

Acquisita la delibera dell'8 aprile 2013 (DC2013UTL254- Prot. MISE n. 61231 del 12 aprile 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società OCE Organismo di Certificazione Europea S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo OCE Organismo di Certificazione Europea S.r.l., con sede in Via Pietro Nenni, n. 32 – 00036 PALESTRINA (RM), è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 "Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato V punto B: Esame CE del tipo di ascensore (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità sino al 30 gennaio 2017 (data coincidente con la scadenza del certificato di accreditamento n. 136B, rilasciato da Accredia in data 31 gennaio 2013) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 17 maggio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A04890

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

DECRETO 15 ottobre 2012.

Approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2012. (Decreto n. 1/2012).

IL GARANTE

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014»;

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale il dott. Vincenzo Spadafora è stato nominato titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2011 concernente il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2012;

Visto l'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento« convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168,

«Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112»;

Visto il progetto di bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2012 proposto dal coordinatore dell'Ufficio;

Decreta:

È approvato il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2012, quale risulta dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti delle Camere e sarà trasmesso, per il tramite del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,15 ottobre 2012

Il Garante
SPADAFORA

ALLEGATO

Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Cap.	Denominazione	Previsioni 2012	
	AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007**: Sostegno alla famiglia*	**competenza**	**cassa**
	ENTRATE	**2.048.888,00**	**2.048.888,00**
	1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	**2.048.888,00**	**2.048.888,00**
	Cap. 2118 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**		
	Cap. 2119 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 524 (PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**		
500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	898.888,00	898.888,00
501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	200.000,00
502	SOMME ASSEGNATE EX ARTICOLO 13, COMMA 4, DEL DPCM 20 LUGLIO 2012 N.168	950.000,00	950.000,00
	2. RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00
510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00
511	CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00
512	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00
	3. AVANZO DI ESERCIZIO	0,00	0,00
520	AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO	0,00	0,00
	4. PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00
530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	3.000,00	3.000,00

cap.	Denominazione	Previsioni 2012		
		Competenza		Cassa
	AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*			
	SPESE	**2.048.888,00**		**2.048.888,00**
	1. SPESE CORRENTI	**1.092.313,95**		**1.092.313,95**
	FUNZIONAMENTO	1.092.313,95		1.092.313,95
	GARANTE			
101	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	181.860,99	*	181.860,99
102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	19.347,88	*	19.347,88
103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	15.458,17	*	15.458,17
	PERSONALE			
106	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE (F.U.P. - ARTT. 15 E 18 CCNL COMPARTO PCM)	70.000,00		70.000,00
107	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	17.000,00		17.000,00
108	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	6.000,00		6.000,00
109	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	25.000,00		25.000,00
110	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	6.000,00		6.000,00
111	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	2.100,00		2.100,00
112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	8.000,00		8.000,00
113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	2.300,00		2.300,00
114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	650,00		650,00
115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	23.991,57		23.991,57
116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	5.566,05		5.566,05
117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	2.039,29		2.039,29
118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	11.000,00		11.000,00
	CONSUMI INTERMEDI			
130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL GARANTE	10.000,00		10.000,00
131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	30.000,00		30.000,00
132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	300.000,00		300.000,00
133	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	100.000,00		100.000,00
134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	60.000,00		60.000,00

135	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	20.000,00		20.000,00
136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	40.000,00		40.000,00
137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5.000,00		5.000,00
138	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	5.000,00		5.000,00
139	SPESE PER IL PORTAVOCE DEL GARANTE	23.000,00		23.000,00
140	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	23.000,00		23.000,00
141	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	0,00		0,00
142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	40.000,00		40.000,00
143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	6.000,00		6.000,00
144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	10.000,00		10.000,00
145	SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	9.000,00		9.000,00
	CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA			
146	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	10.000,00		10.000,00
	CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI EX ART.8 DPCM 20.07.2012 N.168			
147	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	5.000,00		5.000,00
	COMMISSIONI CONSULTIVE EX ART.9 DPCM 20.07.2012 N.168			
148	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE	0,00		0,00
	2. SPESE IN CONTO CAPITALE	**510.000,00**		**510.000,00**
	INVESTIMENTI	510.000,00		510.000,00
201	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	300.000,00		300.000,00
202	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	150.000,00		150.000,00
203	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	60.000,00		60.000,00
	3. SOMME NON ATTRIBUIBILI	**446.574,05**		**446.574,05**
301	FONDO DI RISERVA	446.574,05		446.574,05
302	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	0,00		0,00
	4. PARTITE DI GIRO	**3.000,00**		**3.000,00**
401	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	3.000,00		3.000,00

* Lo stanziamento è comprensivo delle competenze relative al mese di dicembre 2011 dovute al Garante, nominato in data 29 novembre 2011, da rimborsare alla Presidenza del Consiglio dei ministri che ne ha anticipato il pagamento .

Cap.	Denominazione	Previsioni 2012		Previsioni 2013		Previsioni 2014	
	AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*	competenza	cassa	competenza	cassa	competenza	cassa
	ENTRATE	**2.048.888,00**	**2.048.888,00**	**1.603.842,00**	**1.603.842,00**	**1.295.564,00**	**1.295.564,00**
	1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	**2.048.888,00**	**2.048.888,00**	**1.203.842,00**	**1.203.842,00**	**1.295.564,00**	**1.295.564,00**
	Cap. 2118 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**						
	Cap. 2119 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 524 (PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**						
500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	898.888,00	898.888,00	1.003.842,00	1.003.842,00	1.095.564,00	1.095.564,00
501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
502	SOMME ASSEGNATE EX ARTICOLO 13, COMMA 4, DEL DPCM 20 LUGLIO 2012, N. 168	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. AVANZO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
520	AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

cap.	Denominazione	Previsioni 2012			Previsioni 2013		Previsioni 2014	
		Competenza		Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007**: Sostegno alla famiglia*							
	SPESE	**2.048.888,00**		**2.048.888,00**	**1.603.842,00**	**1.603.842,00**	**1.295.564,00**	**1.295.564,00**
	1. SPESE CORRENTI	**1.095.450,00**		**1.095.450,00**	**1.404.373,07**	**1.404.373,07**	**1.244.373,07**	**1.244.373,07**
	FUNZIONAMENTO	1.095.450,00		1.095.450,00	1.404.373,07	1.404.373,07	1.244.373,07	1.244.373,07
	GARANTE							
101	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	181.861,00	*	181.861,00	167.871,69	167.871,69	167.871,69	167.871,69
102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	19.348,00	*	19.348,00	17.859,22	17.859,22	17.859,22	17.859,22
103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	15.459,00	*	15.459,00	14.269,09	14.269,09	14.269,09	14.269,09
	PERSONALE							
106	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE (F.U.P. - ARTT. 15 E 18 CCNL COMPARTO PCM)	70.000,00		70.000,00	132.660,00	132.660,00	132.660,00	132.660,00
107	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	17.000,00		17.000,00	32.104,00	32.104,00	32.104,00	32.104,00
108	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	6.000,00		6.000,00	11.277,00	11.277,00	11.277,00	11.277,00
109	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	25.000,00		25.000,00	46.963,00	46.963,00	46.963,00	46.963,00
110	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORD.AL PERSONALE	6.000,00		6.000,00	11.365,00	11.365,00	11.365,00	11.365,00
111	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORD.AL PERSONALE	2.100,00		2.100,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00
112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	8.000,00		8.000,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00
113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMM. AL PERSONALE	2.300,00		2.300,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00
114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMM. AL PERSONALE	650,00		650,00	820,00	820,00	820,00	820,00
115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	26.173,00		26.173,00	26.172,62	26.172,62	26.172,62	26.172,62
116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	6.334,00		6.334,00	6.333,77	6.333,77	6.333,77	6.333,77
117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	2.225,00		2.225,00	2.224,68	2.224,68	2.224,68	2.224,68
118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	11.000,00		11.000,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00
	CONSUMI INTERMEDI							
130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL GARANTE	10.000,00		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00

133	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	100.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	60.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
135	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
138	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
139	SPESE PER IL PORTAVOCE DEL GARANTE	23.000,00	23.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
140	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	23.000,00	23.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
141	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
145	SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	9.000,00	9.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA						
146	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI EX ART.8 DPCM 20.07.2012 N. 168						
147	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	COMMISSIONI CONSULTIVE EX ART.9 DPCM 20.07.2012 N. 168						
148	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	2. SPESE IN CONTO CAPITALE	**510.000,00**	**510.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
	INVESTIMENTI	510.000,00	510.000,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00
201	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	300.000,00	300.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
202	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	150.000,00	150.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
203	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	3. SOMME NON ATTRIBUIBILI	**443.438,00**	**443.438,00**	**99.468,93**	**99.468,93**	**11.190,93**	**11.190,93**
301	FONDO DI RISERVA	443.438,00	443.438,00	99.468,93	99.468,93	11.190,93	11.190,93
302	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. PARTITE DI GIRO	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
401	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Lo stanziamento è comprensivo delle competenze relative al mese di dicembre 2011 dovute al Garante, nominato in data 29 novembre 2011, da rimborsare alla Presidenza del Consiglio dei ministri che ne ha anticipato il pagamento.

13A04874

DECRETO 30 novembre 2012.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013. (Decreto n. 11/2012).

IL GARANTE

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante «Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014»;

Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale il dott. Vincenzo Spadafora è stato nominato titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2011 concernente il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2012;

Visto l'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento» convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168 «Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112»;

Visto il progetto di bilancio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2013 proposto dal Coordinatore dell'Ufficio;

Decreta:

È approvato il bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2013, quale risulta dal testo allegato alla presente delibera.

La presente delibera, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviata ai Presidenti delle Camere e sarà trasmessa, per il tramite del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2012

Il Garante
SPADAFORA

ALLEGATO

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

PARTE I^ - ENTRATA	Previsioni iniziali 2012		Variazioni		Previsioni 2013	
	Competenza	**Cassa**	**Competenza**	**Cassa**	**Competenza**	**Cassa**
ENTRATE	**2.048.888,00**	**2.048.888,00**	**-345.046,00**	**-345.046,00**	**1.703.842,00**	**1.703.842,00**
CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	2.048.888,00	2.048.888,00	-845.046,00	-845.046,00	1.203.842,00	1.203.842,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PARTE II^ - SPESA	Previsioni iniziali 2012		Variazioni		Previsioni 2013	
	Competenza	**Cassa**	**Competenza**	**Cassa**	**Competenza**	**Cassa**
SPESE	**2.048.888,00**	**2.048.888,00**	**-345.046,00**	**-345.046,00**	**1.703.842,00**	**1.703.842,00**
SPESE CORRENTI	1.092.313,95	1.092.313,95	488.218,12	488.218,12	1.580.532,07	1.580.532,07
SPESE IN CONTO CAPITALE	510.000,00	510.000,00	-410.000,00	-410.000,00	100.000,00	100.000,00
SOMME NON ATTRIBUIBILI	446.574,05	446.574,05	-423.264,12	-423.264,12	23.309,93	23.309,93
PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Capitolo 2012	Capitolo 2013	Denominazione	Previsioni iniziali 2012	Previsioni 2013		
		AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA *Missione 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* *Programma 007 Sostegno alla famiglia*	competenza	competenza	residui presunti	cassa
		ENTRATE	**2.048.888,00**	**1.703.842,00**	**0,00**	**1.703.842,00**
		1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	**2.048.888,00**	**1.203.842,00**	**0,00**	**1.203.842,00**
		Cap. 2118 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**				
		Cap. 2119 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 524 (PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**				
500	500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	898.888,00	1.003.842,00	0,00	1.003.842,00
501	501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
502	soppr	SOMME ASSEGNATE EX ARTICOLO 13, COMMA 4, DEL DPCM 20 LUGLIO 2012 N.168	950.000,00	0,00	0,00	0,00
		2. RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00
510	510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
511	511	CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
512	512	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. AVANZO DI ESERCIZIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
520	520	AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		4. PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
530	530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Capitolo 2012	Capitolo 2013	Denominazione	Previsioni iniziali 2012 competenza	Previsioni 2013 competenza	Previsioni 2013 residui presunti	Previsioni 2013 cassa
		AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*				
		SPESE	**2.048.888,00**	**1.703.842,00**	**109.280,91**	**1.703.842,00**
		1. SPESE CORRENTI	**1.092.313,95**	**1.580.532,07**	73.880,91	**1.580.532,07**
		FUNZIONAMENTO	1.092.313,95	1.580.532,07	73.880,91	1.580.532,07
		GARANTE				
101	101	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	181.860,99	167.871,69	0,00	167.871,69
102	102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	19.347,88	17.859,22	0,00	17.859,22
103	103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	15.458,17	14.269,09	0,00	14.269,09
		PERSONALE				
106	106	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE (F.U.P. - ARTT. 15 E 18 CCNL COMPARTO PCM)	70.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00
107	107	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	17.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
108	108	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
109	109	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	25.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00
110	110	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	6.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
111	111	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	2.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00
112	112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	8.000,00	9.646,00	8.000,00	9.646,00
113	113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	2.300,00	2.335,00	2.300,00	2.335,00
114	114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	650,00	820,00	650,00	820,00
115	115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	23.991,57	26.172,62	23.991,57	26.172,62
116	116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	5.566,05	6.333,77	5.566,05	6.333,77
117	117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	2.039,29	2.224,68	2.030,29	2.224,68
118	118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	11.000,00	18.500,00	6.223,00	18.500,00
	119	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
	120	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	121	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		CONSUMI INTERMEDI				
130	130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL GARANTE	10.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00

131	131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	30.000,00	30.000,00	6.510,00	30.000,00
132	132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
133	133	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	100.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
134	134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
135	135	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
136	136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
137	137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
138	138	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
139	139	SPESE PER IL PORTAVOCE DEL GARANTE	23.000,00	105.000,00	8.640,00	105.000,00
140	140	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	23.000,00	80.000,00	7.870,00	80.000,00
141	141	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
142	142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	40.000,00	40.000,00	2.000,00	40.000,00
143	143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	6.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
144	144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
145	145	SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	9.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
146	146	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
147	147	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
148	148	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	149	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		2. SPESE IN CONTO CAPITALE	**510.000,00**	**100.000,00**	**35.400,00**	**100.000,00**
		INVESTIMENTI	510.000,00	100.000,00	35.400,00	100.000,00
201	201	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	300.000,00	40.000,00	35.400,00	40.000,00
202	202	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	150.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
203	203	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		3. SOMME NON ATTRIBUIBILI	**446.574,05**	**23.309,93**	**0,00**	**23.309,93**
301	301	FONDO DI RISERVA	446.574,05	23.309,93	0,00	23.309,93
302	302	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. PARTITE DI GIRO	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
401	401	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

PARTE I^ - ENTRATA	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
ENTRATE	**1.703.842,00**	**1.703.842,00**	**1.295.564,00**	**1.295.564,00**	**1.279.980,00**	**1.279.980,00**
CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	1.203.842,00	1.203.842,00	1.295.564,00	1.295.564,00	1.279.980,00	1.279.980,00
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO DI ESERCIZIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PARTE I^ - SPESA	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
SPESE	**1.703.842,00**	**1.703.842,00**	**1.295.564,00**	**1.295.564,00**	**1.279.980,00**	**1.279.980,00**
SPESE CORRENTI	1.580.532,07	1.580.532,07	1.268.564,00	1.268.564,00	1.266.480,00	1.266.480,00
SPESE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	100.000,00	27.000,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00
SOMME NON ATTRIBUIBILI	23.309,93	23.309,93	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Cap.	Denominazione	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
	AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA *Missione 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* *Programma 007. Sostegno alla famiglia*	competenza	cassa	competenza	cassa	competenza	cassa
	ENTRATE	**1.703.842,00**	**1.703.842,00**	**1.295.564,00**	**1.295.564,00**	**1.279.980,00**	**1.279.980,00**
	1. CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO DELLO STATO	**1.203.842,00**	**1.203.842,00**	**1.295.564,00**	**1.295.564,00**	**1.279.980,00**	**1.279.980,00**
	Cap. 2118 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 523 (PCM) "Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**						
	Cap. 2119 (MEF) " Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza" **Cap. 524 (PCM) "Spese di natura obbligatoria dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza"**						
500	FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.003.842,00	1.003.842,00	1.095.564,00	1.095.564,00	1.079.980,00	1.079.980,00
501	FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	2. RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	CONTRIBUTI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. AVANZO DI ESERCIZIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. PARTITE DI GIRO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
530	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

cap.	Denominazione	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
		Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
	AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ***Missione 024:*** *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* ***Programma 007*** *: Sostegno alla famiglia*						
	SPESE	**1.703.842,00**	**1.703.842,00**	**1.295.564,00**	**1.295.564,00**	**1.279.980,00**	**1.279.980,00**
	1. SPESE CORRENTI	**1.580.532,07**	**1.580.532,07**	**1.268.564,00**	**1.268.564,00**	**1.266.480,00**	**1.266.480,00**
	FUNZIONAMENTO	1.580.532,07	1.580.532,07	1.268.564,00	1.268.564,00	1.266.480,00	1.266.480,00
	GARANTE						
101	INDENNITA' DI CARICA AL GARANTE	167.871,69	167.871,69	167.871,69	167.871,69	167.871,69	167.871,69
102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	17.859,22	17.859,22	17.859,22	17.859,22	17.859,22	17.859,22
103	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE	14.269,09	14.269,09	14.269,09	14.269,09	14.269,09	14.269,09
	PERSONALE						
106	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE (F.U.P. - ARTT. 15 E 18 CCNL COMPARTO PCM)	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
107	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
108	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
109	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
110	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
111	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
112	DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00	9.646,00
113	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00
114	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL DIFFERENZIALE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
115	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIRIGENTE DI CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	26.172,62	26.172,62	26.172,62	26.172,62	26.172,62	26.172,62
116	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	6.333,77	6.333,77	6.333,77	6.333,77	6.333,77	6.333,77
117	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL DIRIGENTE	2.224,68	2.224,68	2.224,68	2.224,68	2.224,68	2.224,68
118	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
119	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
120	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
121	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	CONSUMI INTERMEDI						

130	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL GARANTE	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
131	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
132	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	300.000,00	300.000,00	163.031,93	163.031,93	160.947,93	160.947,93
133	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
134	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
135	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
136	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
137	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
138	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139	SPESE PER IL PORTAVOCE DEL GARANTE	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
140	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
141	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4,CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
142	SPESE PER ONERI DI MOBILITA'	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
143	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
144	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
145	SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
146	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
147	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
148	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
149	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	2. SPESE IN CONTO CAPITALE	**100.000,00**	**100.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
	INVESTIMENTI	100.000,00	100.000,00	27.000,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00
201	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI E L'ACQUISTO DI SOFTWARE	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
202	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE	40.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
203	SPESE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'AUTORITA'	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	3. SOMME NON ATTRIBUIBILI	**23.309,93**	**23.309,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
301	FONDO DI RISERVA	23.309,93	23.309,93	0,00	0,00	0,00	0,00
302	VERSAMENTI ALL'ENTRATA DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. PARTITE DI GIRO	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
401	ANTICIPAZIONI PER I SERVIZI ECONOMALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

13A04875

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PROVVEDIMENTO 23 maggio 2013.

Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi. (Provvedimento n. 42).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. l68, recante «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 8, comma 4;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche»;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante «Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165» ed in particolare l'art. 3 e l'art. 7;

Visto il decreto del Presidente n. 18 del 10 marzo 2011 di emanazione dello statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, prot. AMMCNT-CNR n. 0021791 del 10 marzo 2011 ed il relativo avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 19 aprile 2011;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare l'art. 125 comma 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» ed in particolare l'art. 330;

Visto il «Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 19 del 27 febbraio 2013 di approvazione del «Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi»;

Vista la nota del Presidente del CNR, prot. AMMCNT-CNR n. 0014368 del 12 marzo 2013, di trasmissione al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca della suddetta delibera 19/2013 del Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di competenza;

Considerato che sono decorsi i termini previsti dall'art. 8 comma 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Ritenuto di dover provvedere all'emanazione del «Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi» del CNR;

EMANA:

1. L'unito «Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi» del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

2. Il predetto Regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 23 maggio 2013

Il presidente: NICOLAIS

Consiglio Nazionale delle Ricerche

REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Sommario

PARTE I
INTRODUZIONE E PRINCIPI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi, nel rispetto dell'art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (di seguito indicato anche come codice dei contratti pubblici) e del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni entro i limiti e con le modalità riportati negli articoli seguenti.
2. L'attività di acquisizione deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità e massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle acquisizioni di beni e di servizi individuati nel successivo articolo 4 del presente regolamento, purché rientranti nei limiti di importo fissati al successivo articolo 3.

Art. 3
Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia è consentita per importi inferiori a euro 200.000,00. Il suddetto limite è soggetto ad adeguamento automatico ai sensi dell'art. 248 del codice dei contratti pubblici.
2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA e delle eventuali altre imposte non a carico dell'operatore economico.
3. Ai fini del calcolo dell'importo suddetto si deve tener conto dell'importo massimo stimato, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o eventuale rinnovo, qualora ammissibile.
4. Quando il valore dei beni e dei servizi da acquisire è pari o superiore ad euro 200.000,00, si applicano le ordinarie procedure di acquisto di servizi e forniture di cui al codice dei contratti pubblici .
5. Nessun importo relativo alla fornitura di beni e/o servizi potrà essere artificiosamente frazionato allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.

PARTE II
TIPOLOGIE DI ACQUISTI ED ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art. 4
Tipologie di beni e di servizi

1. Nei limiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento è ammesso il ricorso alle procedure di spese in economia per l'acquisizione delle seguenti tipologie di servizi e forniture di beni:

a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di arredi, impianti, laboratori, strumenti, attrezzature, automezzi, imbarcazioni, natanti, aeromobili, diversi da quelli riconducibili ai lavori;

b) acquisto di ricambi, spese di funzionamento e materiale di esercizio per arredi, impianti, strumenti, attrezzature, automezzi, imbarcazioni, natanti, aeromobili;
c) noleggio e locazione di arredi, impianti, laboratori, strumenti, attrezzature, automezzi, imbarcazioni, natanti, aeromobili;
d) acquisto di materiale di cancelleria, di consumo e di funzionamento degli uffici e dei laboratori;
e) spese postali e telegrafiche;
f) fornitura di energia elettrica, gas, acqua, servizi telefonici e di trasmissione dati;
g) fornitura di materiali per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;
h) montaggio e smontaggio di arredi, strumenti, attrezzature, diversi da quelli riconducibili ai lavori;
i) trasporti, spedizioni e facchinaggi;
j) acquisto di beni e servizi correlati alla agibilità degli immobili o alla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
k) acquisto di beni e servizi correlati alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e/o al rilascio di certificazioni attinenti all'idoneità professionale;
l) organizzazione di mostre, seminari, convegni, congressi, fiere, manifestazioni in ambito nazionale ed internazionale e spese correlate;
m) partecipazione del personale a corsi, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni e simili presso scuole, Istituti ed Enti pubblici e privati, in Italia e all'estero, compreso il materiale didattico;
n) quote associative di iscrizione del CNR ad enti ed associazioni nazionali ed internazionali che operano nei settori della ricerca scientifica e tecnologica;
o) acquisto di dispositivi di protezione individuale e indumenti di lavoro;
p) acquisto di farmaci, presidi medico-chirurgici e materiali di consumo necessari per il servizio di medicina del lavoro;
q) smaltimento rifiuti speciali;
r) acquisto e gestione degli animali di laboratorio;
s) stampa di libri, riviste, atti e pubblicazioni scientifiche;
t) acquisto di libri, giornali, pubblicazioni, riviste, periodici, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;
u) acquisto e aggiornamento di software e di sistemi di elaborazione dati;
v) spese causali, di sdoganamento e oneri connessi, di pubblicità, di rappresentanza;
w) servizi e acquisti per la sicurezza degli uffici, degli impianti tecnologici e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche degli impianti medesimi, diversi da quelli riconducibili ai lavori;
x) servizi di pulizia, di mensa, di vigilanza, di giardinaggio, di disinfestazione e derattizzazione;
y) servizi strumentali all'attività di ricerca e sperimentazione;
z) servizi di progettazione e realizzazione di impianti o attrezzature scientifiche;
aa) servizi assicurativi, bancari e finanziari;
bb) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione di siti web, e-government, di informatizzazione degli adempimenti;
cc) servizi di traduzione e interpretariato;
dd) servizi di reperimento di personale a mezzo di agenzia per il lavoro;
ee) servizi di archiviazione, anche informatica, deposito e custodia di documentazione;
ff) servizi bibliografici e di consultazione di periodici e di banche dati italiane e straniere;
gg) prestazioni legali obbligatorie per legge non riconducibili all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
hh) servizi per il deposito e mantenimento brevetti, nonché ricerche di mercato per cessione o licenze di brevetti e know-how di proprietà dell'ente;
ii) servizi di certificazione e revisione contabile, di assistenza fiscale e gestionale in relazione a tutte le attività dell'Ente, anche in ottemperanza agli adempimenti obbligatori per legge, che non siano riconducibili all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

jj) attività di supporto al RUP di cui all'art. 10 comma 7 del codice dei contratti pubblici;
kk) servizi di ingegneria ed architettura di cui agli articoli 90 e seguenti del codice dei contratti pubblici;
ll) servizi ricreativi, culturali e sportivi;
mm) servizi di formazione del personale.

Art. 5
Casi particolari

1. Oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 4, il ricorso all'acquisizione in economia è consentito nei casi seguenti:

   a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o risoluzione in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
   b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso (nello stesso non previste), qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
   c) prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
   d) interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 6
Programmazione delle acquisizioni

1. Le acquisizioni in economia sono effettuate, nel rispetto degli atti di programmazione annuale eventualmente predisposti, nell'ambito di ogni centro di responsabilità scientifica, programmatica, e per ogni Ufficio dell'Amministrazione Centrale. Il programma delle acquisizioni è formulato dal Direttore/Dirigente in coerenza con le previsioni del bilancio e dei Piani di gestione.
2. Il Direttore Generale, in riferimento a specifici beni e servizi che per loro intrinseca natura sono di generale utilizzo per tutte le strutture dell'Ente, può disporre l'accentramento delle relative procedure di programmazione e di acquisizione.

Art. 7
Responsabile Unico del procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia l'Ente opera attraverso un Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito RUP), ai sensi dell'art. 10 del codice dei contratti pubblici e degli artt. 10, 272 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.
2. Il RUP è nominato dal Direttore/Dirigente tra i dipendenti di ruolo del CNR, contestualmente alla determina a contrattare, ovvero nella fase di predisposizione dell'eventuale atto di programmazione di cui all'art. 6, e deve essere in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti da svolgere; solo nell'ipotesi di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di adeguata professionalità, il medesimo può essere scelto tra i dipendenti non di ruolo in servizio.
3. In caso di mancata nomina, assume il ruolo di RUP il Direttore/Dirigente della struttura che effettua l'acquisizione.

4. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previsti dal codice dei contratti pubblici e dal D.P.R. n. 207/2010 ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.
5. Per le acquisizioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di cui al punto kk) dell'art. 4 del presente regolamento, il responsabile del procedimento deve essere un tecnico in possesso delle necessarie abilitazioni, ove richieste, nonché degli altri requisiti previsti dall'art. 252 del D.P.R. 207/2010.

PARTE III
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

Art. 8
Determina a contrattare

1. Le acquisizioni in economia di servizi e forniture sono disposte con provvedimento del Direttore/Dirigente mediante il quale l'Ente manifesta la volontà di stipulare un contratto.
2. Il Direttore/Dirigente con tale provvedimento indica:
   - le modalità di acquisizione dei beni e dei servizi, secondo quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento;
   - il nominativo del RUP, di cui all'art. 7 del presente regolamento;
   - l'ammontare della spesa nei limiti di cui al presente regolamento;
   - le caratteristiche tecniche del bene o del servizio da acquisire;
   - le modalità di pagamento;
   - le modalità di costituzione della cauzione definitiva;
   - la disponibilità finanziaria e la prenotazione del relativo stanziamento di costo.

Art. 9
Convenzioni CONSIP

1. Nell'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento, laddove esistano convenzioni CONSIP attive, il CNR dovrà ricorrere alle medesime, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei relativi contratti, ai sensi degli artt. 1, comma 449, della legge n. 296/2006 e 26, comma 3, della legge n. 488/1999.
2. Qualora i parametri di prezzo-qualità di cui al precedente comma non possano essere utilizzati a causa della peculiarità del bene o servizio da acquisire in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione, le stesse dovranno essere giustificate da ragioni tecniche.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, per le categorie merceologiche nello stesso indicate, è fatto obbligo all'amministrazione di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.
4. Nelle medesime categorie merceologiche è facoltà dell'amministrazione stipulare contratti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano a procedure ad evidenza pubblica ovvero ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza, e che gli stessi prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro di cui al precedente comma 3.
5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo determina la nullità dei relativi atti e/o contratti posti in essere e costituisce illecito disciplinare, oltre che causa di responsabilità erariale.

Art. 10
Modalità di acquisizione dei beni e servizi in economia

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate in amministrazione diretta, oppure mediante cottimo fiduciario.
2. Per amministrazione diretta deve intendersi l'effettuazione di acquisizioni di beni e servizi senza l'intervento di soggetti terzi. Le acquisizioni di beni e servizi in amministrazione diretta sono effettuate, sotto la direzione del RUP, con materiali e mezzi propri dell'Ente, ovvero appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del CNR.
3. Per cottimo fiduciario deve intendersi l'effettuazione di acquisizioni mediante affidamento a terzi, con l'osservanza delle regole dettate dai successivi artt. 11 e 12 del presente Regolamento.
4. Le acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario devono essere effettuate, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (c.d. MePA) o altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, con l'osservanza delle modalità e dei principi organizzativi per essi dettati.
5. Qualora il bene o servizio da acquisire, inserito nelle voci di spesa di cui all'art. 4 del presente regolamento, non sia presente nel MePA né negli altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, il relativo acquisto potrà essere effettuato al di fuori del MePA nel rispetto delle regole di cui al presente regolamento.
6. La violazione della disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo determina la nullità dei relativi contratti e costituisce illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa.

Art. 11
Acquisizione di beni e servizi in cottimo fiduciario di importo inferiore ad euro 40.000,00

1. Fermo restando l'obbligo previsto dal comma 4 del precedente articolo, per le acquisizioni in economia di importo inferiore ad euro 40.000,00, il RUP, previa esplicita valutazione di congruità e proficuità, può interpellare direttamente il fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario per il perseguimento dei fini dell'Ente e procedere all'emissione di apposito ordine, previo ottenimento del preventivo di spesa. La richiesta al fornitore avviene mediante buono d'ordine o lettera di affidamento contenente i dati essenziali della fornitura o del servizio. Le lettere e gli altri documenti di ordinazione della spesa potranno essere sottoscritti anche mediante l'utilizzo della firma digitale e trasmessi mediante PEC, ai sensi del D. Lgs. 7.03.2005 n. 82.
2. Il RUP valuta l'opportunità di procedere egualmente ad un preventivo confronto concorrenziale, tenuto anche conto dell'osservanza del principio di economicità dell'azione amministrativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche nel caso in cui la procedura di acquisto venga espletata tramite il MePA. In tal caso la richiesta al fornitore avverrà con le modalità di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 12
Acquisizione di beni e servizi a cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000,00

1. Fermo restando l'obbligo previsto dal comma 4 del precedente articolo 10, l'affidamento dei servizi e l'acquisizione di beni a cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 200.000,00, avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici interpellati secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. Nel caso in cui non sussistano operatori economici idonei nel numero di cinque, dovranno essere interpellati quelli esistenti, previa debita motivazione in apposito provvedimento del Direttore/Dirigente.
3. La lettera di invito dovrà prevedere un termine per la ricezione delle offerte di almeno dieci giorni decorrenti dalla data di spedizione della lettera stessa, salvo i casi di urgenza, in cui il termine stesso può essere ridotto dal RUP, previa debita motivazione. La lettera di invito contiene:
   a) il codice identificativo di gara (CIG);
   b) l'oggetto della prestazione;
   c) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
   d) le caratteristiche tecniche;
   e) il termine di presentazione delle offerte;
   f) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
   g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
   h) la qualità e le modalità di esecuzione;
   i) i prezzi, con riguardo all'importo massimo previsto (IVA esclusa);
   j) l'indicazione dei termini di pagamento;
   k) il criterio di aggiudicazione prescelto;
   l) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
   m) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
   n) l'eventuale importo della contribuzione a carico dell'operatore economico con indicazione dell'obbligo di effettuare il versamento secondo le modalità stabilite dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
   o) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del D.P.R. n. 207/2010;
   p) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
   q) ove necessario, indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI;
   r) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
   s) l'obbligo per l'offerente di indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere l'avviso di post-informazione di cui all'art. 17 del presente regolamento.
4. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e da non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
5. La richiesta ai fornitori dei preventivi/offerte, redatta in conformità a quanto prescritto nel codice dei contratti pubblici, potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo (lettere, fax, e-mail, rete telematica) che riporti i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
6. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base a quanto stabilito nella lettera d'invito.
7. L'individuazione delle ditte da interpellare avviene utilizzando l'Albo Fornitori, ove esistente, ovvero sulla base di indagini di mercato, effettuate con modalità che garantiscano un adeguato livello di pubblicità in favore di ogni potenziale offerente. Ove i servizi da affidare siano compresi tra i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, di cui agli articoli 90 e seguenti del codice dei contratti pubblici, si applicano anche le norme contenute in tali articoli e quelle previste agli artt. 252 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.
8. Qualora l'affidamento sia realizzato attraverso il MePA troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 13
Requisiti degli operatori economici

1. I prestatori di servizi e forniture in economia devono possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del codice dei contratti pubblici e, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura, quantità, qualità ed importanza della fornitura e/o del servizio, le capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie previste dagli artt. 41 e 42 del predetto codice.
2. I requisiti richiesti agli operatori economici devono risultare adeguati, e comunque non eccessivi, rispetto alle esigenze dell'Ente, commisurati all'effettivo valore della prestazione, adeguati in base alla specificità del servizio o della fornitura da appaltare ed alle speciali caratteristiche della prestazione e della struttura in cui deve svolgersi.

Art. 14
Albo dei fornitori

1. Qualora il bene o servizio da acquisire, inserito nelle voci di spesa di cui all'art. 4 del presente regolamento, non sia presente nel MePA né negli altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 l'affidatario di servizi e forniture in economia viene scelto tra i soggetti iscritti all'albo dei fornitori.
2. L'albo dei fornitori del CNR viene costituito e gestito mediante idonea procedura informatica ed è suddiviso per categoria merceologica ed area geografica.
3. Agli elenchi possono essere iscritti solo i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.
4. Le modalità per la costituzione e la gestione dell'albo dei fornitori saranno stabilite mediante apposito disciplinare.

Art. 15
Criteri di aggiudicazione

1. Gli acquisti dei beni e dei servizi specificatamente indicati nel presente Regolamento sono conclusi in base ad uno dei seguenti criteri:
   a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nell'invito;
   b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, etc.. In tal caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.
2. Quando l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati, in seduta pubblica, dal RUP o da un suo delegato coadiuvato, ove necessario, da uno o più tecnici competenti in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire.

3. Quando l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice, designata ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici, che opera secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 207/2010. La commissione procede in seduta pubblica alle operazioni di verifica e riscontro dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte tecniche, mentre la fase di valutazione delle suddette offerte si svolge in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica, la stessa commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura delle offerte economiche. Per ogni seduta la commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.
4. Le attività svolte dal RUP saranno sintetizzate in apposita relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
   a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'atto di cottimo fiduciario:
   b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
   c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
   d) il nome del cottimista e la giustificazione della scelta della sua offerta;
   e) se del caso, le ragioni che hanno indotto l'Istituto a non procedere alla acquisizione del bene o del servizio.
5. Il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.
6. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuata tramite indagine di mercato ovvero avvalendosi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 16
Garanzie

1. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di costituire cauzione definitiva, con le modalità previste dall'art. 113 del codice dei contratti pubblici.

Art. 17
Pubblicità e comunicazioni

1. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, nonché a comunicazione agli operatori economici interessati da effettuarsi entro cinque giorni dalla conclusione della procedura mediante la posta elettronica certificata o il fax indicati dal concorrente ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.
2. Laddove il concorrente non abbia fornito tale indicazione, la comunicazione dovrà avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 18
Termine dilatorio (standstill)

1. Il contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dalle comunicazioni di cui al precedente art. 17, fatta salva la facoltà dell'Ente di disporre l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 9, del codice dei contratti pubblici.
2. Il predetto termine non dovrà essere rispettato per gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico di cui all'art. 328 del codice dei contratti pubblici.

PARTE IV
STIPULA DEL CONTRATTO E FASE ESECUTIVA

Art. 19
Forma e contenuto del contratto

1. I contratti per le acquisizioni in economia di beni e servizi vengono stipulati mediante scrittura privata; per acquisizioni per le quali è possibile procedere mediante affidamento diretto, di cui all'art. 11 del presente regolamento, la stipulazione può avvenire anche mediante scambio di lettere d'ordinazione. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito.
2. Ai contratti stipulati ai sensi del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20
Comunicazione all'osservatorio sui contratti pubblici

1. I contratti di servizi e forniture, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice dei contratti pubblici, nonché dalle istruzioni emanate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

Art. 21
Esecuzione e verifica della prestazione - Pagamenti

1. Le prestazioni rese dall'affidatario sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione, nei termini previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..
2. Il RUP svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, salvo diversa indicazione del Dirigente della struttura ovvero nelle ipotesi di cui all'art. 300, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010.
3. La regolare esecuzione della fornitura o del servizio è attestata, a seguito degli opportuni accertamenti, con apposito certificato sottoscritto dal RUP ovvero emesso dal direttore dell'esecuzione, se diverso, e confermato dal primo.
4. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato nel contratto o nella lettera d'ordine, a decorrere, comunque, dalla data di accertamento, da parte del RUP, ovvero del direttore dell'esecuzione se diverso dal RUP, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..
5. I termini di pagamento rimarranno in sospeso:
   a) in caso di ritardo nel rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o altro documento equipollente attestante la correttezza contributiva del fornitore, da parte dei competenti Uffici;
   b) in caso di irregolarità riscontrata nel DURC o documento equipollente.
6. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni contrattuali deve essere comunque preventivamente operata una ritenuta dello 0,50%, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Art. 22
Ritardi ed inadempimenti

1. I contratti potranno prevedere le penali da applicare nel caso di ritardato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al livello qualitativo della stessa.
2. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal contratto, il CNR si avvarrà degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danno, qualora non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

PARTE V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 168 del 9 maggio 1989, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 24
Norme transitorie e finali

1. Fino alla istituzione dell'Albo fornitori di cui all'art 14 del presente regolamento, l'individuazione degli operatori economici da interpellare avviene sulla base di ricerche di mercato, con le modalità di cui al precedente art. 12, comma 7.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda al codice dei contratti pubblici e alle norme contenute nel D.P.R. n. 207/2010.
3. Il presente regolamento abroga il "Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia", di cui al Decreto del Presidente del CNR 3 febbraio 1997.

Art. 25
Disposizioni transitorie per i lavori da eseguire in economia

1. Per quanto concerne i lavori da acquisire in economia, in attesa dell'emanazione di autonomo e separato regolamento, trovano applicazione le norme di seguito indicate:
   - art. 122 del codice dei contratti pubblici, "*Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia*";
   - art. 125 del codice dei contratti pubblici, "*Lavori, servizi e forniture in economia*";
   - articoli 173-177 del D.P.R. n. 207/2010.

13A04885

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 maggio 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di mancozeb, sulla base del dossier GF 894 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva mancozeb;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 che indica il 30 giugno 2016 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva mancozeb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo GF 894 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento DITHANE DG NEOTEC, presentato dall'impresa Dow AgroSciences Italia srl ora di Indofil Industries LTD;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva mancozeb;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo GF 894, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 30 giugno 2016 , alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 giugno 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb ultima tra le sostanze attive componenti,, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo GF 894 conforme all'All. III;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 30 giugno 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **mancozeb** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier GF 894 di All. III **fino al 30 giugno 2016** ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva di inclusione 2005/72/CE della Commissione del 16 settembre.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>4552</td><td>DITHANE DG NEOTEC</td><td>02/09/2005</td><td>INDOFIL INDUSTRIES LTD</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Nuova classificazione:Xn (nocivo) N (pericoloso per l’ambiente); R43 R50-R63-; S2-S13-S20/21-S24-S29 S36/37-S46-S60-S61
-Estensione delle colture: nashi, cotogno, nespolo, nespolo del giappone, pesco, nettarina, albicocco,mandorlo, melanzana, zucchino,zucca,melone,anguria, lattuga, scarola, invidia, cicoria, radicchio, dolcetto, rucola, cavolo cappuccio,cavolo verza, cavolo cinese, cime di rapa, cavoletto di bruxelles, cavolo rosso cavolo bianco, cavolo nero, porro, carota, erba cipollina,prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, maggiorana, origano, menta, triticale, crisantemo,rosa, giglio, iris, piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive.
-Eliminazione colture: noce, frumento, segale, concia sementi
- Rinuncia stabilimento di produzione: Taminco NV – Gent (Belgio)
- Rinuncia taglia: 20 Kg</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>12243</td><td>MANTIR DG</td><td>26/11/2007</td><td>GOWAN ITALIA S.P.A.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Nuova classificazione:Xn (nocivo) N (pericoloso per l’ambiente); R43 R50-R63-; S2-S13-S20/21-S24-S29 S36/37-S46-S60-S61
-Estensione delle colture: nashi, cotogno, nespolo, nespolo del giappone, pesco, nettarina, albicocco,mandorlo, melanzana, zucchino,zucca,melone,anguria, lattuga, scarola, invidia, cicoria, radicchio, dolcetto, rucola, cavolo cappuccio,cavolo verza, cavolo cinese, cime di rapa, cavoletto di bruxelles, cavolo rosso cavolo bianco, cavolo nero, porro, carota, erba cipollina,prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, maggiorana, origano, menta, triticale, crisantemo,rosa, giglio, iris, piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive.
-Eliminazione colture: noce, frumento, segale, concia sementi
- Rinuncia stabilimento di produzione: Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (LO)
- Rinuncia taglia: 10-50g</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>189</td><td>INDOFIL-MZ-1-WG</td><td>22/11/1971</td><td>INDOFIL INDUSTRIES LTD</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Nuova classificazione:Xn (nocivo) N (pericoloso per l’ambiente); R43 R50-R63-; S2-S13-S20/21-S24-S29 S36/37-S46-S60-S61
-Estensione delle colture: nashi, cotogno, nespolo, nespolo del giappone, pesco, nettarina, albicocco,mandorlo, melanzana, zucchino,zucca,melone,anguria, lattuga, scarola, invidia, cicoria, radicchio, dolcetto, rucola, cavolo cappuccio,cavolo verza, cavolo cinese, cime di rapa, cavoletto di bruxelles, cavolo rosso cavolo bianco, cavolo nero, porro, carota, erba cipollina,prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, maggiorana, origano, menta, triticale, crisantemo,rosa, giglio, iris, piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive.
-Eliminazione colture: noce, frumento, segale, concia sementi
- Cambio nome da: ASAR WDG</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th></tr>
<tr><td>4.</td><td>12493</td><td>INDOFIL-MZ-2-WG</td><td>30/07/2007</td><td>INDOFIL INDUSTRIES LTD</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Nuova classificazione:Xn (nocivo) N (pericoloso per l’ambiente); R43 R50-R63-; S2-S13-S20/21-S24-S29 S36/37-S46-S60-S61
-Estensione delle colture: nashi, cotogno, nespolo, nespolo del giappone, pesco, nettarina, albicocco,mandorlo, melanzana, zucchino,zucca,melone,anguria, lattuga, scarola, invidia, cicoria, radicchio, dolcetto, rucola, cavolo cappuccio,cavolo verza, cavolo cinese, cime di rapa, cavoletto di bruxelles, cavolo rosso cavolo bianco, cavolo nero, porro, carota, erba cipollina,prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, maggiorana, origano, menta, triticale, crisantemo,rosa, giglio, iris, piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive.
-Eliminazione colture: noce, frumento, segale, concia sementi
- Cambio nome da: MANTHENE WDG</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>12745</td><td>DITHANE NEOTEC DG</td><td>03/12/1981</td><td>INDOFIL INDUSTRIES LTD</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Nuova classificazione:Xn (nocivo) N (pericoloso per l’ambiente); R43 R50-R63-; S2-S13-S20/21-S24-S29 S36/37-S46-S60-S61
-Estensione delle colture: nashi, cotogno, nespolo, nespolo del giappone, pesco, nettarina, albicocco,mandorlo, melanzana, zucchino,zucca,melone,anguria, lattuga, scarola, invidia, cicoria, radicchio, dolcetto, rucola, cavolo cappuccio,cavolo verza, cavolo cinese, cime di rapa, cavoletto di bruxelles, cavolo rosso cavolo bianco, cavolo nero, porro, carota, erba cipollina,prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, maggiorana, origano, menta, triticale, crisantemo,rosa, giglio, iris, piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive.
-Eliminazione colture: noce, frumento, segale, concia sementi</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>8351</td><td>Z.M. 75 DG</td><td>14/07/1993</td><td>SCAM S.P.A.</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Nuova classificazione:Xn (nocivo) N (pericoloso per l’ambiente); R43 R50-R63-; S2-S13-S20/21-S24-S29 S36/37-S46-S60-S61
-Estensione delle colture: nashi, cotogno, nespolo, nespolo del giappone, pesco, nettarina, albicocco,mandorlo, melanzana, zucchino,zucca,melone,anguria, lattuga, scarola, invidia, cicoria, radicchio, dolcetto, rucola, cavolo cappuccio,cavolo verza, cavolo cinese, cime di rapa, cavoletto di bruxelles, cavolo rosso cavolo bianco, cavolo nero, porro, carota, erba cipollina,prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, maggiorana, origano, menta, triticale, crisantemo,rosa, giglio, iris, piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive.
-Eliminazione colture: noce, frumento, segale, concia sementi
-Rinuncia stabilimento di produzione: Dow Agroscience S.A. – Lauterbourg (F); ELF Athochem Agri B.V.-Rotterdam (NL); Griffin de Colombia S.A. - Barranquilla (Colombia);</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>8608</td><td>MICENE DF</td><td>03/12/1994</td><td>SIPCAM Italia S.p.A</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Nuova classificazione:Xn (nocivo) N (pericoloso per l’ambiente); R43 R50-R63-; S2-S13-S20/21-S24-S29 S36/37-S46-S60-S61
-Estensione delle colture: nashi, cotogno, nespolo, nespolo del giappone, pesco, nettarina, albicocco,mandorlo, melanzana, zucchino,zucca,melone,anguria, lattuga, scarola, invidia, cicoria, radicchio, dolcetto, rucola, cavolo cappuccio,cavolo verza, cavolo cinese, cime di rapa, cavoletto di bruxelles, cavolo rosso cavolo bianco, cavolo nero, porro, carota, erba cipollina,prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, maggiorana, origano, menta, triticale, crisantemo,rosa, giglio, iris, piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive.
-Eliminazione colture: noce, frumento, segale, concia sementi
-Rinuncia stabilimento di produzione: Dow Agroscience S.A. – Lauterbourg (F); ELF Athochem Agri B.V.-Rotterdam (NL); Griffin de Colombia S.A. - Barranquilla (Colombia);</td></tr>
</table>

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
8.	12256	MICENE 75 SG	28/06/2004	SIPCAM Italia S.p.A.

Modifiche autorizzate:

- Nuova classificazione:Xn (nocivo) N (pericoloso per l'ambiente); R43 R50-R63-; S2-S13-S20/21-S24-S29 S36/37-S46-S60-S61

-**Estensione delle colture**: nashi, cotogno, nespolo, nespolo del giappone, pesco, nettarina, albicocco,mandorlo, melanzana, zucchino,zucca,melone,anguria, lattuga, scarola, invidia, cicoria, radicchio, dolcetto, rucola, cavolo cappuccio,cavolo verza, cavolo cinese, cime di rapa, cavoletto di bruxelles, cavolo rosso cavolo bianco, cavolo nero, porro, carota, erba cipollina,prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, maggiorana, origano, menta, triticale, crisantemo,rosa, giglio, iris, piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive.

-**Eliminazione colture:** noce, frumento, segale, concia sementi

-**Rinuncia stabilimento di produzione:** Dow Agroscience S.A. – Lauterbourg (F);

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

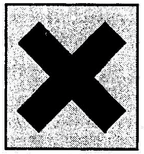
DITHANE DG NEOTEC

FUNGICIDA
GRANULI IDRODISPERSIBILI

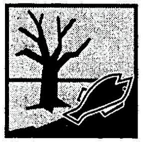
Composizione di DITHANE DG NEOTEC
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road,
Andheri (E) Mumbai 400 059 (India)
Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 4552 del 03/12/1981

Stabilimenti di produzione:
STI-Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Taglie: 10 – 50 g; 1 – 5 – 10 – 25 Kg   Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 40 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee,
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite,
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE DA VINO E DA TAVOLA: contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha), iniziando i trattamenti su germogli ben formati e proseguendo ad intervalli di 10 giorni in miscela con antiperonosporici sistemici o penetranti, per un massimo di 4 trattamenti a stagione. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), usare la stessa dose applicando alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

MELO, PERO, NASHI, COTOGNO, NESPOLO, NESPOLO DEL GIAPPONE: contro ticchiolatura (*Venturia* sp.), marciume nero (*Alternaria* sp.), maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e septoriosi (*Mycosphaerella sentina*) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha), iniziando i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguendo ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici, per un massimo di 4 trattamenti a stagione per entrambe le strategie.

PESCO, NETTARINA, ALBICOCCO, MANDORLO: contro ruggine (*Tranzschelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e nerume (*Cladosporium carpophilum*) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha) ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose. Non effettuare più di 4 trattamenti per stagione.

TABACCO: contro peronospora (*Peronospora tabacina*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PATATA: contro peronospora (*Phytophthora infestans*) e alternaria (*Alternaria solani*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 8 trattamenti per stagione.

POMODORO, MELANZANA: contro peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), septoria (*Septoria lycopersici*) e cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 5 trattamenti per stagione.

ZUCCHINO, ZUCCA, MELONE, ANGURIA: contro peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), alternaria (*Alternaria cucumerina*) e cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

LATTUGA, SCAROLA, INVIDIA, CICORIA, RADICCHIO, DOLCETTA, RUCOLA: contro peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e ruggine (*Puccinia hieracii*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO VERZA, CAVOLO CINESE, CIME DI RAPA, CAVOLETTO DI BRUXELLES, CAVOLO ROSSO, CAVOLO BIANCO, CAVOLO NERO: contro peronospora (*Peronospora brassicae*) e alternaria (*Alternaria* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PORRO: contro peronospora (*Peronospora sp., Phytophthora porri*), ruggine (*Puccinia* sp.) ed alternaria (*Alternaria porri*) impiegare 2.5 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 3 trattamenti per stagione.

CAROTA: contro peronospora (*Plasmopara nivea*) ed alternaria (*Alternaria dauci*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

ERBA CIPOLLINA, PREZZEMOLO, SALVIA, ROSMARINO, TIMO, BASILICO, ALLORO, MAGGIORANA, ORIGANO, MENTA: contro peronospora (*Peronospora* sp.), ruggine (*Puccinia* sp.), alternaria (*Alternaria* sp.), antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e septoria (*Septoria* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

ORZO, AVENA, TRITICALE: contro septoria (*Septoria tritici*) e ruggine (*Puccinia* sp.) impiegare 2 kg/ha, effettuando 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed una alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

GAROFANO, CRISANTEMO, ROSA, GIGLIO, IRIS: contro ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e ticchiolatura della rosa (Diplocarpon rosae) impiegare 2 kg/ha iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PIANTE ORNAMENTALI DA FIORE, ARBOREE ED ARBUSTIVE: contro antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e ticchiolatura (*Venturia* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

VIVAI DI VITE E FRUTTIFERI: contro peronospora (*P.viticola*), ticchiolatura (*Venturia* sp.), ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), allessatura delle foglie e marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e fumaggini (*Capnodium* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PIOPPO: contro bronzatura (Marssonina brunnea) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha) iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di DITHANE DG NEOTEC con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti almeno **3 giorni** prima della raccolta su pomodoro, melanzana, zucchino, zucca, melone; **7 giorni** su patata; **28 giorni** su melo, pero, nashi, cotogno, nespolo, nespolo del Giappone, vite, porro, lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio, dolcetta, erba cipollina, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, maggiorana, origano, menta; **30 giorni** su carota, cavolo cinese, cime di rapa, cavoletto di Bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo rosso, cavolo verza, cavolo bianco, cavolo nero, pesco, nettarina, albicocco; **45 giorni** su mandorlo.
Orzo, avena, triticale: non applicare oltre la fase di maturazione lattea (BBCH 65).
Pioppo, tabacco, floreali ornamentali e vivai: non richiesto.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

DITHANE DG NEOTEC

FUNGICIDA
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di DITHANE DG NEOTEC
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India)
Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 4552 del 03/12/1981

Stabilimenti di produzione:
STI-Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Taglie: 10 – 50 g Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 40 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee,
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite,
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

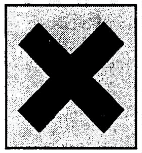
PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

MANTIR® DG

FUNGICIDA IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di MANTIR DG
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100



NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

GOWAN ITALIA S.p.A.
Via Morgagni, 68 – Faenza (RA) – Tel. 0546/629911

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12243 del 26.11.2007

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India

Taglie: 1-5-10-25 Kg   Partita n°: Vedere sulla confezione

® **Marchio Registrato**

Gowan

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 40 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee,
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite,
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE DA VINO E DA TAVOLA: contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha), iniziando i trattamenti su germogli ben formati e proseguendo ad intervalli di 10 giorni in miscela con antiperonosporici sistemici o penetranti, per un massimo di 4 trattamenti a stagione. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), usare la stessa dose applicando alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

MELO, PERO, NASHI, COTOGNO, NESPOLO, NESPOLO DEL GIAPPONE: contro ticchiolatura (*Venturia* sp.), marciume nero (*Alternaria* sp.), maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e septoriosi (*Mycosphaerella sentina*) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha), iniziando i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguendo ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici, per un massimo di 4 trattamenti a stagione per entrambe le strategie.

PESCO, NETTARINA, ALBICOCCO, MANDORLO: contro ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e nerume (*Cladosporium carpophilum*) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha) ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose. Non effettuare più di 4 trattamenti per stagione.

TABACCO: contro peronospora (*Peronospora tabacina*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PATATA: contro peronospora (*Phytophthora infestans*) e alternaria (*Alternaria solani*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 8 trattamenti per stagione.

POMODORO, MELANZANA: contro peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), septoria (*Septoria lycopersici*) e cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 5 trattamenti per stagione.

ZUCCHINO, ZUCCA, MELONE, ANGURIA: contro peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), alternaria (*Alternaria cucumerina*) e cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

LATTUGA, SCAROLA, INVIDIA, CICORIA, RADICCHIO, DOLCETTA, RUCOLA: contro peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e ruggine (*Puccinia hieracii*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO VERZA, CAVOLO CINESE, CIME DI RAPA, CAVOLETTO DI BRUXELLES, CAVOLO ROSSO, CAVOLO BIANCO, CAVOLO NERO: contro peronospora (*Peronospora brassicae*) e alternaria (*Alternaria* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PORRO: contro peronospora (*Peronospora sp., Phytophthora porri*), ruggine (*Puccinia* sp.) ed alternaria (*Alternaria porri*) impiegare 2.5 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 3 trattamenti per stagione.

CAROTA: contro peronospora (*Plasmopara nivea*) ed alternaria (*Alternaria dauci*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

ERBA CIPOLLINA, PREZZEMOLO, SALVIA, ROSMARINO, TIMO, BASILICO, ALLORO, MAGGIORANA, ORIGANO, MENTA: contro peronospora (*Peronospora* sp.), ruggine (*Puccinia* sp.), alternaria (*Alternaria* sp.), antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e septoria (*Septoria* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

ORZO, AVENA, TRITICALE: contro septoria (*Septoria tritici*) e ruggine (*Puccinia* sp.) impiegare 2 kg/ha, effettuando 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed una alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

GAROFANO, CRISANTEMO, ROSA, GIGLIO, IRIS: contro ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e ticchiolatura della rosa (Diplocarpon rosae) impiegare 2 kg/ha iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PIANTE ORNAMENTALI DA FIORE, ARBOREE ED ARBUSTIVE: contro antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e ticchiolatura (*Venturia* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

VIVAI DI VITE E FRUTTIFERI: contro peronospora (*P.viticola*), ticchiolatura (*Venturia* sp.), ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), allessatura delle foglie e marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e fumaggini (*Capnodium* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PIOPPO: contro bronzatura (*Marssonina brunnea*) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha) iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.
NON IMPIEGARE IN SERRA

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MANTIR DG con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti almeno **3 giorni** prima della raccolta su pomodoro, melanzana, zucchino, zucca, melone; **7 giorni** su patata; **28 giorni** su melo, pero, nashi, cotogno, nespolo, nespolo del Giappone, vite, porro, lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio, dolcetta, erba cipollina, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, maggiorana, origano, menta; **30 giorni** su carota, cavolo cinese, cime di rapa, cavoletto di Bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo rosso, cavolo verza, cavolo bianco, cavolo nero, pesco, nettarina, albicocco; **45 giorni** su mandorlo.
Orzo, avena, triticale: non applicare oltre la fase di maturazione lattea (BBCH 65).
Pioppo, tabacco, floreali ornamentali e vivai: non richiesto.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

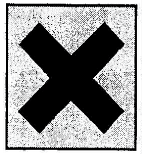
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

INDOFIL-MZ-1-WG

FUNGICIDA
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di INDOFIL-MZ-1-WG
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.



NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India)
Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 189 del 22/11/1971

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Taglie: 1 – 5 – 10 – 25 Kg Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 40 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee,
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite,
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi:** **cute:** eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE DA VINO E DA TAVOLA: contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha), iniziando i trattamenti su germogli ben formati e proseguendo ad intervalli di 10 giorni in miscela con antiperonosporici sistemici o penetranti, per un massimo di 4 trattamenti a stagione. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), usare la stessa dose applicando alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

MELO, PERO, NASHI, COTOGNO, NESPOLO, NESPOLO DEL GIAPPONE: contro ticchiolatura (*Venturia* sp.), marciume nero (*Alternaria* sp.), maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e septoriosi (*Mycosphaerella sentina*) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha), iniziando i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguendo ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici, per un massimo di 4 trattamenti a stagione per entrambe le strategie.

PESCO, NETTARINA, ALBICOCCO, MANDORLO: contro ruggine (*Tranzschelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e nerume (*Cladosporium carpophilum*) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha) ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose. Non effettuare più di 4 trattamenti per stagione.

TABACCO: contro peronospora (*Peronospora tabacina*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PATATA: contro peronospora (*Phytophthora infestans*) e alternaria (*Alternaria solani*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 8 trattamenti per stagione.

POMODORO, MELANZANA: contro peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), septoria (*Septoria lycopersici*) e cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 5 trattamenti per stagione.

ZUCCHINO, ZUCCA, MELONE, ANGURIA: contro peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), alternaria (*Alternaria cucumerina*) e cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

LATTUGA, SCAROLA, INVIDIA, CICORIA, RADICCHIO, DOLCETTA, RUCOLA: contro peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e ruggine (*Puccinia hieracii*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO VERZA, CAVOLO CINESE, CIME DI RAPA, CAVOLETTO DI BRUXELLES, CAVOLO ROSSO, CAVOLO BIANCO, CAVOLO NERO: contro peronospora (*Peronospora brassicae*) e alternaria (*Alternaria* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PORRO: contro peronospora (*Peronospora sp., Phytophthora porri*), ruggine (*Puccinia* sp.) ed alternaria (*Alternaria porri*) impiegare 2.5 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 3 trattamenti per stagione.

CAROTA: contro peronospora (*Plasmopara nivea*) ed alternaria (*Alternaria dauci*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

ERBA CIPOLLINA, PREZZEMOLO, SALVIA, ROSMARINO, TIMO, BASILICO, ALLORO, MAGGIORANA, ORIGANO, MENTA: contro peronospora (*Peronospora* sp.), ruggine (*Puccinia* sp.), alternaria (*Alternaria* sp.), antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e septoria (*Septoria* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

ORZO, AVENA, TRITICALE: contro septoria (*Septoria tritici*) e ruggine (*Puccinia* sp.) impiegare 2 kg/ha, effettuando 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed una alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

GAROFANO, CRISANTEMO, ROSA, GIGLIO, IRIS: contro ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e ticchiolatura della rosa (Diplocarpon rosae) impiegare 2 kg/ha iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PIANTE ORNAMENTALI DA FIORE, ARBOREE ED ARBUSTIVE: contro antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e ticchiolatura (*Venturia* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

VIVAI DI VITE E FRUTTIFERI: contro peronospora (*P.viticola*), ticchiolatura (*Venturia* sp.), ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), allessatura delle foglie e marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e fumaggini (*Capnodium* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PIOPPO: contro bronzatura (Marssonina brunnea) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha) iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.
NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di INDOFIL-MZ-1-WG con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti almeno **3 giorni** prima della raccolta su pomodoro, melanzana, zucchino, zucca, melone; **7 giorni** su patata; **28 giorni** su melo, pero, nashi, cotogno, nespolo, nespolo del Giappone, vite, porro, lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio, dolcetta, erba cipollina, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, maggiorana, origano, menta; **30 giorni** su carota, cavolo cinese, cime di rapa, cavoletto di Bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo rosso, cavolo verza, cavolo bianco, cavolo nero, pesco, nettarina, albicocco; **45 giorni** su mandorlo.
Orzo, avena, triticale: non applicare oltre la fase di maturazione lattea (BBCH 65).
Pioppo, tabacco, floreali ornamentali e vivai: non richiesto.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

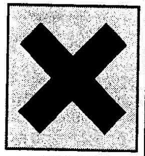
INDOFIL-MZ-2-WG

FUNGICIDA
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di INDOFIL-MZ-2-WG
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India)
Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 12493 del 30/07/2007

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Taglie: 10 – 50 g; 1 – 5 – 10 – 25 Kg   Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 40 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee,
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite,
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE DA VINO E DA TAVOLA: contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha), iniziando i trattamenti su germogli ben formati e proseguendo ad intervalli di 10 giorni in miscela con antiperonosporici sistemici o penetranti, per un massimo di 4 trattamenti a stagione. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), usare la stessa dose applicando alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime fogolioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

MELO, PERO, NASHI, COTOGNO, NESPOLO, NESPOLO DEL GIAPPONE: contro ticchiolatura (*Venturia* sp.), marciume nero (*Alternaria* sp.), maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e septoriosi (*Mycosphaerella sentina*) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha), iniziando i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguendo ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici, per un massimo di 4 trattamenti a stagione per entrambe le strategie.

PESCO, NETTARINA, ALBICOCCO, MANDORLO: contro ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e nerume (*Cladosporium carpophilum*) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha) ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose. Non effettuare più di 4 trattamenti per stagione.

TABACCO: contro peronospora (*Peronospora tabacina*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PATATA: contro peronospora (*Phytophthora infestans*) e alternaria (*Alternaria solani*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 8 trattamenti per stagione.

POMODORO, MELANZANA: contro peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), septoria (*Septoria lycopersici*) e cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 5 trattamenti per stagione.

ZUCCHINO, ZUCCA, MELONE, ANGURIA: contro peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), alternaria (*Alternaria cucumerina*) e cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

LATTUGA, SCAROLA, INVIDIA, CICORIA, RADICCHIO, DOLCETTA, RUCOLA: contro peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e ruggine (*Puccinia hieracii*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO VERZA, CAVOLO CINESE, CIME DI RAPA, CAVOLETTO DI BRUXELLES, CAVOLO ROSSO, CAVOLO BIANCO, CAVOLO NERO: contro peronospora (*Peronospora brassicae*) e alternaria (*Alternaria* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PORRO: contro peronospora (*Peronospora sp., Phytophthora porri*), ruggine (*Puccinia* sp.) ed alternaria (*Alternaria porri*) impiegare 2.5 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 3 trattamenti per stagione.

CAROTA: contro peronospora (*Plasmopara nivea*) ed alternaria (*Alternaria dauci*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

ERBA CIPOLLINA, PREZZEMOLO, SALVIA, ROSMARINO, TIMO, BASILICO, ALLORO, MAGGIORANA, ORIGANO, MENTA: contro peronospora (*Peronospora* sp.), ruggine (*Puccinia* sp.), alternaria (*Alternaria* sp.), antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e septoria (*Septoria* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

ORZO, AVENA, TRITICALE: contro septoria (*Septoria tritici*) e ruggine (*Puccinia* sp.) impiegare 2 kg/ha, effettuando 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed una alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

GAROFANO, CRISANTEMO, ROSA, GIGLIO, IRIS: contro ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e ticchiolatura della rosa (Diplocarpon rosae) impiegare 2 kg/ha iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PIANTE ORNAMENTALI DA FIORE, ARBOREE ED ARBUSTIVE: contro antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e ticchiolatura (*Venturia* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

VIVAI DI VITE E FRUTTIFERI: contro peronospora (*P.viticola*), ticchiolatura (*Venturia* sp.), ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), allessatura delle foglie e marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e fumaggini (*Capnodium* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PIOPPO: contro bronzatura (Marssonina brunnea) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha) iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di INDOFIL-MZ-2-WG con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti almeno **3 giorni** prima della raccolta su pomodoro, melanzana, zucchino, zucca, melone; **7 giorni** su patata; **28 giorni** su melo, pero, nashi, cotogno, nespolo, nespolo del Giappone, vite, porro, lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio, dolcetta, erba cipollina, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, maggiorana, origano, menta; **30 giorni** su carota, cavolo cinese, cime di rapa, cavoletto di Bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo rosso, cavolo verza, cavolo bianco, cavolo nero, pesco, nettarina, albicocco; **45 giorni** su mandorlo.
Orzo, avena, triticale: non applicare oltre la fase di maturazione lattea (BBCH 65).
Pioppo, tabacco, floreali ornamentali e vivai: non richiesto.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

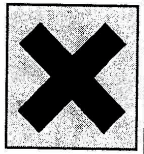
INDOFIL-MZ-2-WG

FUNGICIDA
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di INDOFIL-MZ-2-WG
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India)
Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 12493 del 30/07/2007

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Taglie: 10 – 50 g Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 40 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee,
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite,
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta ~~autorizzata~~ autorizzata con Decreto Dirigenziale del

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

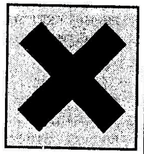
DITHANE NEOTEC DG

FUNGICIDA
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di DITHANE NEOTEC DG
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India)
Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 12745 del 02/09/2005

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Taglie: 10 – 50 – 100 – 200 g; 1 – 5 – 10 – 25 Kg

Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 40 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee,
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite,
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE DA VINO E DA TAVOLA: contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha), iniziando i trattamenti su germogli ben formati e proseguendo ad intervalli di 10 giorni in miscela con antiperonosporici sistemici o penetranti, per un massimo di 4 trattamenti a stagione. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), usare la stessa dose applicando alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

MELO, PERO, NASHI, COTOGNO, NESPOLO, NESPOLO DEL GIAPPONE: contro ticchiolatura (*Venturia* sp.), marciume nero (*Alternaria* sp.), maculatura bruna (*Stemphylium vesicarum*) e septoriosi (*Mycosphaerella sentina*) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha), iniziando i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguendo ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici, per un massimo di 4 trattamenti a stagione per entrambe le strategie.

PESCO, NETTARINA, ALBICOCCO, MANDORLO: contro ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e nerume (*Cladosporium carpophilum*) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha) ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose. Non effettuare più di 4 trattamenti per stagione.

TABACCO: contro peronospora (*Peronospora tabacina*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PATATA: contro peronospora (*Phytophthora infestans*) e alternaria (*Alternaria solani*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 8 trattamenti per stagione.

POMODORO, MELANZANA: contro peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), septoria (*Septoria lycopersici*) e cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 5 trattamenti per stagione.

ZUCCHINO, ZUCCA, MELONE, ANGURIA: contro peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), alternaria (*Alternaria cucumerina*) e cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

LATTUGA, SCAROLA, INVIDIA, CICORIA, RADICCHIO, DOLCETTA, RUCOLA: contro peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e ruggine (*Puccinia hieracii*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO VERZA, CAVOLO CINESE, CIME DI RAPA, CAVOLETTO DI BRUXELLES, CAVOLO ROSSO, CAVOLO BIANCO, CAVOLO NERO: contro peronospora (*Peronospora brassicae*) e alternaria (*Alternaria* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PORRO: contro peronospora (*Peronospora sp., Phytophthora porri*), ruggine (*Puccinia* sp.) ed alternaria (*Alternaria porri*) impiegare 2.5 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 3 trattamenti per stagione.

CAROTA: contro peronospora (*Plasmopara nivea*) ed alternaria (*Alternaria dauci*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione

ERBA CIPOLLINA, PREZZEMOLO, SALVIA, ROSMARINO, TIMO, BASILICO, ALLORO, MAGGIORANA, ORIGANO, MENTA: contro peronospora (*Peronospora* sp.), ruggine (*Puccinia* sp.), alternaria (*Alternaria* sp.), antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e septoria (*Septoria* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

ORZO, AVENA, TRITICALE: contro septoria (*Septoria tritici*) e ruggine (*Puccinia* sp.) impiegare 2 kg/ha, effettuando 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed una alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

GAROFANO, CRISANTEMO, ROSA, GIGLIO, IRIS: contro ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e ticchiolatura della rosa (Diplocarpon rosae) impiegare 2 kg/ha iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PIANTE ORNAMENTALI DA FIORE, ARBOREE ED ARBUSTIVE: contro antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e ticchiolatura (*Venturia* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

VIVAI DI VITE E FRUTTIFERI: contro peronospora (*P.viticola*), ticchiolatura (*Venturia* sp.), ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), allessatura delle foglie e marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e fumaggini (*Capnodium* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PIOPPO: contro bronzatura (Marssonina brunnea) impiegare 200 g/hL (2 kg/ha) iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di DITHANE NEOTEC DG con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti almeno **3 giorni** prima della raccolta su pomodoro, melanzana, zucchino, zucca, melone; **7 giorni** su patata; **28 giorni** su melo, pero, nashi, cotogno, nespolo, nespolo del Giappone, vite, porro, lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio, dolcetta, erba cipollina, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, maggiorana, origano, menta; **30 giorni** su carota, cavolo cinese, cime di rapa, cavoletto di Bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo rosso, cavolo verza, cavolo bianco, cavolo nero, pesco, nettarina, albicocco; **45 giorni** su mandorlo.
Orzo, avena, triticale: non applicare oltre la fase di maturazione lattea (BBCH 65).
Pioppo, tabacco, floreali ornamentali e vivai: non richiesto.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

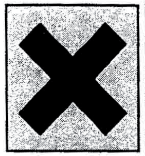
DITHANE NEOTEC DG

FUNGICIDA
GRANULI IDRODISPERSIBILI

Composizione di DITHANE NEOTEC DG
MANCOZEB puro 75%;
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Kalpataru Square, 4th Floor, Kondivita Road, Off. Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai 400 059 (India)
Tel.: 0039-0266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 12745 del 02/09/2005

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Taglie: 10 – 50 – 100 g Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 40 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee,
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite,
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: **Sintomi:** **cute:** eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

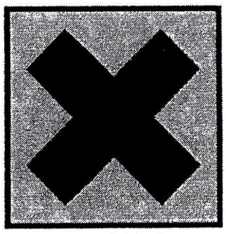
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

Z.M. 75 DG

FUNGICIDA POLIVALENTE IN FORMULAZIONE GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Mancozeb puro		**g 75**
- Coformulanti	**q.b. a**	**g 100**



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti . Evitare il contatto con la pelle. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali /schede informative in materia di sicurezza.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)
Indofil Chemicals Company – Thane – Maharastra (India)

Registrazione n. 8351 del 14/07/1993 del Ministero della Sanità

Kg 1 / 5 / 10 / 25 **Partita n. :**

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa. **sensibilizzazione**; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC**: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia. **Effetto antabuse**: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia : sintomatica. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' DI IMPIEGO
VITE DA VINO E DA TAVOLA: contro peronospora (Plasmopara viticola), marciume nero (Giugnardia bidwelli), rossore parassitario (Pseudopeziza tracheiphila) e antracnosi (Sphaceloma ampelinum) impiegare 200g/hl (2Kg/ha), iniziando trattamenti su germogli ben formati ed proseguendo ad intervalli di 10 giorni in miscela con antiperonosporici sistematici o penetranti, per un massimo di 4 trattamenti a stagione. Contro escoriosi (Phomopsis viticola), usare la stessa dose applicando alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.
MELO, PERO, NASHI, COTOGNO, NESPOLO, NESPOLO DEL GIAPPONE: contro ticchiolatura (*Venturia* sp.), marciume nero (*Alternaria* sp.), maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e septoriosi (*Mycosphaerella sentina*) impiegare 200 g/hl (2 kg/ha), iniziando i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguendo ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici, per un massimo di 4 trattamenti a stagione per entrambe le strategie.
PESCO, NETTARINA, ALBICOCCO, MANDORLO: contro ruggine (*Tranzschelia pruni-spinosae, Puccinia cerasi*), cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e nerume (*Cladosporium carpophilum*) impiegare 200 g/hl (2 kg/ha) ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose. Non effettuare più di 4 trattamenti per stagione.
TABACCO: contro peronospora (*Peronospora tabacina*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.
PATATA: contro peronospora (*Phytophthora infestans*) e alternaria (*Alternaria solani*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 8 trattamenti per stagione.
POMODORO, MELANZANA: contro peronospora (*Phytophthora* sp.), alternaria (*Alternaria* sp.), septoria (*Septoria lycopersici*) e cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 5 trattamenti per stagione su pomodoro e melanzana
ZUCCHINO, ZUCCA, MELONE, ANGURIA: contro peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), alternaria (*Alternaria cucumerina*) e cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.
LATTUGA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO, DOLCETTA, RUCOLA: contro peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e ruggine (*Puccinia hieracii*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.
CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO VERZA, CAVOLO CINESE, CIME DI RAPA, CAVOLETTO DI BRUXELLES, CAVOLO ROSSO, CAVOLO BIANCO, CAVOLO NERO: contro peronospora (*Peronospora brassicae*), e alternaria (*Alternaria* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.
PORRO: contro peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), ruggine (*Puccinia* sp.) ed alternaria (*Alternaria porri*) impiegare 2,5 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni, per un massimo di 3 trattamenti per stagione su porro.
CAROTA: contro peronospora (*Plasmopara nivea*) e alternaria (*Alternaria dauci*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ORZO, AVENA, TRITICALE: contro septoria (*Septoria tritici*) e ruggine (*Puccinia* sp.) impiegare 2 kg/ha, effettuando 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella e 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

GAROFANO, CRISANTEMO, ROSA, GIGLIO, IRIS: contro ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PIANTE ORNAMENTALI DA FIORE, ARBOREE ED ARBUSTIVE:
Contro antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp., *Sphaceloma* sp.), maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e ticchiolatura (*Venturia* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

VIVAI DI VITE E FRUTTIFERI: contro peronospora (*P. viticola*), ticchiolatura (*Venturia* sp.), ruggine (*Tranzschelia pruni-spinosae*, *Puccinia cerasi*), cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), allessatura delle foglie e marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e fumaggini (*Capnodium* sp.) impiegare 2 kg/ha, iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PIOPPO: contro bronzatura (*Marssonina brunnea*) impiegare 200 g/hl (2 kg/ha) iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguendo ad intervalli di 10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di DITHANE DF NT con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno **3 giorni** prima della raccolta su pomodoro, melanzana, zucchino, zucca, melone, anguria; **7 giorni** su patata; **28 giorni** su melo, pero, nashi, cotogno, nespolo, nespolo del giappone, porro, lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, pisello, fava, lenticchia, cece, erba cipollina, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, maggiorana, origano, menta; **30 giorni** su carota, cavolo cinese, cime di rapa, cavoletto di Bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo rosso, cavolo verza, cavolo bianco, cavolo nero, pesco, nettarina, albicocco, mirtillo, **45 giorni** mandorlo. Orzo, avena, triticale: non applicare oltre la maturazione lattea (BBCH 65); pioppo, tabacco, floreali, ornamentali e vivai: non richiesto.

sicurezza non trattata di:
- 40 metri da corpi idrici superficiali per Pomacee, Drupacee
- 12 metri da corpi idrici superficiali per vite;
- 3 metri da corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: **Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitare. (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimita' delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).**

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE E D AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

MICENE DF

Fungicida

Granuli Idrodispersibili

MICENE DF - Composizione:
- Mancozeb puro 75%
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a .... g. 100



SIPCAM Italia S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 02/353781

Registrazione n. 8608 del 03.12.94
del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)



Taglie: g 100-200-500 Kg 1-5-10-25

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Non contaminare altre colture, alimenti bevande o corsi d'acqua.

Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di :

- -40 metri da corpi idrici superficiali per Pomacee , Drupacee
- -12 metri da corpi idrici superficiali per vite
- - 3 metri da corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione: **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione: **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione: **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia: **effetto antabuse**: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita do coscienza.

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE DA VINO E DA TAVOLA: contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) impiegare 200 g/hl (2 Kg/ha) iniziando i trattamenti su germogli ben formati e proseguendo ad intervalli di 10 giorni in miscela con antiperonosporici sistemici o penetranti per un massimo di 4 trattamenti a stagione. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), usare la stessa dose applicando alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica

MELO, PERO, NASHI, COTOGNO, NESPOLO, NESPOLO DEL GIAPPONE: contro ticchiolatura (*Venturia sp.*), marciume nero (*Alternaria sp.*), maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e septoriosi (*Mycosphaerella sentina*) impiegare 200 g/hl (2 Kg/ha), iniziando i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguendo ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici per un massimo di 4 trattamenti a stagione per entrambe le strategie.

PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, MANDORLO: contro ruggine (*Tranzschelia pruni-spinosae, Puccinia cerasi*), cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e nerume (*Cladosporium carpophilum*) impiegare 200 g/hl (2 Kg/ha) ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose. Non effettuare più di 4 trattamenti per stagione.

TABACCO: contro peronospora (*Peronospora tabacina*) impiegare 2 Kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fase di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PATATA: contro peronospora (*Phytophthora infestans*) e alternaria (*Alternaria solani*) impiegare 2Kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 8 trattamenti per stagione.

POMODORO, MELANZANA: contro peronospora (*Phytophthora sp*), alternaria (*Alternaria sp*), septoria (*Septoria lycopersici*) e cladosporiosi (*cladosporium fulvum*)impiegare 2 Kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fase di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 5 trattamenti per stagione su pomodoro e melanzana

ZUCCHINO, ZUCCA, MELONE, ANGURIA: contro peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), alternaria (*Alternaria cucumeria*) e cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*) impiegare 2 Kg/ha iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

LATTUGA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO, DOLCETTA, RUCOLA: contro peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e ruggine (*Puccinia hieracii*)impiegare 2 Kg/ha iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO VERZA, CAVOLO CINESE, CIME DI RAPA, CAVOLETTO DI BRUXELLES, CAVOLO ROSSO, CAVOLO BIANCO, CAVOLO NERO: contro peronospora (*Peronospora brassicae*) e alternaria (*Alternaria sp*) impiegare 2 Kg/ha iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PORRO: contro peronopora (*Peronospora sp; Phytophthora porri*), ruggine (*Puccinia sp*) ed alternaria (*Alternaria Porri*) impiegare 2,5 Kg/ha iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni per un massimo di 3 trattamenti per stagione su porro.

CAROTA: contro peronospora (*Plasmopara nivea*) e alternaria (*Alternaria dauci*) impiegare 2 kg/ha iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

ERBA CIPOLLINA, PREZZEMOLO, SALVIA, ROSMARINO, TIMO, BASILICO, ALLORO, MAGGIORANA, ORIGANO, MENTA: contro peronospora (*Peronospora sp*), ruggine (*Puccinia sp*) alternaria (*Alternaria sp*), antracnosi (*Colletotrichum sp*) e septoria (*Septoria sp*) impiegare 2 Kg/ha iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

ORZO, AVENA, TRITICALE: contro septoria (*Septoria tritici*) e ruggine (*Puccinia sp*) impiegare 2 Kg/ha effettuando 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella e 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 gironi.

GAROFANO, CRISANTEMO, ROSA, GIGLIO, IRIS. Contro ruggine (*Uromyces sp. Puccinia sp. Phragmidium sp*) e ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*) impiegare 2 Kg/ha iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PIANTE ORNAMENTALI DA FIORE, ARBOREE ED ARBUSTIVE: contro antracnosi (*Colletotrichum sp. Gleosporium sp, Gnomonia sp. Sphaceloma sp*) maculature fogliari (*Septoria sp. Alternaria sp. Aschochyta sp, Phyllosticta sp*), peronospora (*Bremia sp, Peronospora sp. Pseudoperonospora sp. Plasmopara sp*) ruggini (*Cronarthium sp, Gymnosporangium sp, Phragmidium sp, Puccinia sp, Uromyces sp*) e ticchiolatura (*Venturia sp*) impiegare 2 kg/ha iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni per un massimo di 4 rattamenti per stagione.

VIVAI DI VITE E FRUTTIFERI: contro peronospora (*P.viticola*) ticchiolatura (*Venturia sp*) ruggine (*Tranzschelia pruni-spinosae, Puccinia cerasi*), cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), allessatura delle foglie e marciume bruno (*Phytophthora sp*) e fumaggini (*Capnodium sp*) impiegare 2 Kg/ha iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PIOPPO: contro bronzatura (*Marssonina brunnea*) impiegare 200 g/hl (2 Kg/ha) iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguendo ad intervalli di 10 giorni per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Micene DF con altri prodotti fitosanitari.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodottipiù tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti almeno 3 giorni prima della raccolta su pomodoro, melanzana, zucchino, zucca, melone, anguria; 7 giorni su patata; 28 giorni su vite, melo, pero, nashi, cotogno, nespolo, nespolo del giappone, porro, lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, pisello, fava, lenticchia, cece, erba cipollina, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, maggiorana, origano, menta; 30 giorni su carota, cavolo cinese, cime di rapa, cavoletto di bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo rosso, cavolo verza; cavolo bianco; cavolo nero; pesco; nettarine, albicocco, mirtillo; 45 giorni mandorlo. Orzo, avena e triticale: non applicare oltre la maturazione lattea (BBCH 65). Pioppo, tabacco, floreali, ornamentali e vivai: non richiesto.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

Fungicida
granuli idrodispersibili

MICENE DF - Composizione:
- Mancozeb puro 75%
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a ....g. 100

SIPCAM Italia S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 02-353781
Registrazione n. 8608 del 03.12.94 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: g 100
Partita n.: ....





FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Non contaminare altre colture, alimenti bevande o corsi d'acqua.Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di :
-40 metri da corpi idrici superficiali per Pomacee , Drupacee
-12 metri da corpi idrici superficiali per vite
- 3 metri da corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.**Terapia:** sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....

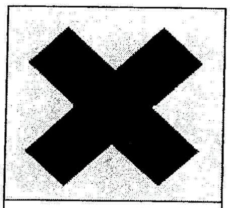
ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

MICENE 75 SG

Fungicida

Granuli Idrodispersibili

MICENE 75 SG - Composizione:
- Mancozeb puro 75%
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a .... g. 100

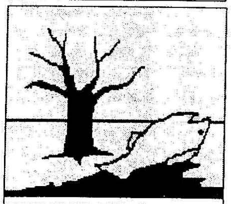


NOCIVO

SIPCAM Italia S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 02/353781

Registrazione n. 12256 del 28.06.2004 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Taglie: g 100-200-500 Kg 1-5-10-25

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Non contaminare altre colture, alimenti bevande o corsi d'acqua.

Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di :

-40 metri da corpi idrici superficiali per Pomacee , Drupacee
-12 metri da corpi idrici superficiali per vite
- 3 metri da corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione: **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione: **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione: **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse**: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita do coscienza.

Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE DA VINO E DA TAVOLA: contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) impiegare 200 g/hl (2 Kg/ha) iniziando i trattamenti su germogli ben formati e proseguendo ad intervalli di 10 giorni in miscela con antiperonosporici sistemici o penetranti per un massimo di 4 trattamenti a stagione. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), usare la stessa dose applicando alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica

MELO, PERO, NASHI, COTOGNO, NESPOLO, NESPOLO DEL GIAPPONE: contro ticchiolatura (*Venturia sp.*), marciume nero (*Alternaria sp.*), maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e septoriosi (*Mycosphaerella sentina*) impiegare 200 g/hl (2 Kg/ha), iniziando i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguendo ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici per un massimo di 4 trattamenti a stagione per entrambe le strategie.

PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, MANDORLO: contro ruggine (*Tranzschelia pruni-spinosae, Puccinia cerasi*), cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e nerume (*Cladosporium carpophilum*) impiegare 200 g/hl (2 Kg/ha) ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose. Non effettuare più di 4 trattamenti per stagione.

TABACCO: contro peronospora (*Peronospora tabacina*) impiegare 2 Kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fase di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PATATA: contro peronospora (*Phytophthora infestans*) e alternaria (*Alternaria solani*) impiegare 2Kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 8 trattamenti per stagione.

POMODORO, MELANZANA: contro peronospora (*Phytophthora sp*), alternaria (*Alternaria sp*), septoria (*Septoria lycopersici*) e cladosporiosi (*cladosporium fulvum*)impiegare 2 Kg/ha, iniziando i trattamenti sin dalle prime fase di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7-10 giorni, per un massimo di 5 trattamenti per stagione su pomodoro e melanzana

ZUCCHINO, ZUCCA, MELONE, ANGURIA: contro peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), alternaria (*Alternaria cucumeria*) e cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*) impiegare 2 Kg/ha iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

LATTUGA, SCAROLA, INDIVIA, CICORIA, RADICCHIO, DOLCETTA, RUCOLA: contro peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e ruggine (*Puccinia hieracii*)impiegare 2 Kg/ha iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO VERZA, CAVOLO CINESE, CIME DI RAPA, CAVOLETTO DI BRUXELLES, CAVOLO ROSSO, CAVOLO BIANCO, CAVOLO NERO: contro peronospora (*Peronospora brassicae*) e alternaria (*Alternaria sp*) impiegare 2 Kg/ha iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PORRO: contro peronopora (*Peronospora sp; Phytophthora porri*), ruggine (*Puccinia sp*) ed alternaria (*Alternaria Porri*) impiegare 2.5 Kg/ha iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni per un massimo di 3 trattamenti per stagione su porro.

CAROTA: contro peronospora (*Plasmopara nivea*) e alternaria (*Alternaria dauci*) impiegare 2 kg/ha iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

ERBA CIPOLLINA, PREZZEMOLO, SALVIA, ROSMARINO, TIMO, BASILICO, ALLORO, MAGGIORANA, ORIGANO, MENTA: contro peronospora (*Peronospora sp*), ruggine (*Puccinia sp*) alternaria (*Alternaria sp*), antracnosi (*Colletotrichum sp*) e septoria (*Septoria sp*) impiegare 2 Kg/ha iniziando i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 7 giorni per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

ORZO, AVENA, TRITICALE: contro septoria (*Septoria tritici*) e ruggine (*Puccinia sp*) impiegare 2 Kg/ha effettuando 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella e 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 gironi.

GAROFANO, CRISANTEMO, ROSA, GIGLIO, IRIS. Contro ruggine (*Uromyces sp, Puccinia sp, Phragmidium sp*) e ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*) impiegare 2 Kg/ha iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PIANTE ORNAMENTALI DA FIORE, ARBOREE ED ARBUSTIVE: contro antracnosi (*Colletotrichum sp; Gleosporium sp, Gnomonia sp. Sphaceloma sp*) maculature fogliari (*Septoria sp. Alternaria sp. Aschochyta sp, Phyllosticta sp*), peronospora (*Bremia sp, Peronospora sp. Pseudoperonospora sp. Plasmopara sp*) ruggini (*Cronarthium sp, Gymnosporangium sp. Phragmidium sp, Puccinia sp, Uromyces sp*) e ticchiolatura (*Venturia sp*) impiegare 2 kg/ha iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni per un massimo di 4 rattamenti per stagione.

VIVAI DI VITE E FRUTTIFERI: contro peronospora (*P.viticola*) ticchiolatura (*Venturia sp*) ruggine (*Tranzschelia pruni-spinosae, Puccinia cerasi*), cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), allessatura delle foglie e marciume bruno (*Phytophthora sp*) e fumaggini (*Capnodium sp*) impiegare 2 Kg/ha iniziando i trattamenti preventivamente e proseguendo ad intervalli di 10 giorni per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

PIOPPO: contro bronzatura (*Marssonina brunnea*) impiegare 200 g/hl (2 Kg/ha) iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguendo ad intervalli di 10 giorni per un massimo di 4 trattamenti per stagione.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Micene 75 SG con altri prodotti fitosanitari.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodottipiù tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti almeno 3 giorni prima della raccolta su pomodoro, melanzana, zucchino, zucca, melone, anguria; 7 giorni su patata; 28 giorni su vite, melo, pero, nashi, cotogno, nespolo, nespolo del giappone, porro, lattuga, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, pisello, fava, lenticchia, cece, erba cipollina, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, maggiorana, origano, menta; 30 giorni su carota, cavolo cinese, cime di rapa, cavoletto di bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo rosso, cavolo verza; cavolo bianco; cavolo nero; pesco; nettarine, albicocco, mirtillo; 45 giorni mandorlo. Orzo, avena e triticale: non applicare oltre la maturazione lattea (BBCH 65). Pioppo, tabacco, floreali, ornamentali e vivai: non richiesto.

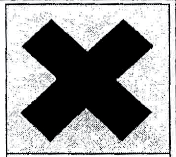
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

granuli idrodispersibili

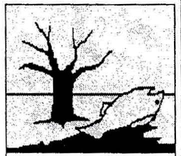
MICENE 75 SG - Composizione:
- Mancozeb puro 75%
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a . . . . .g. 100

SIPCAM Italia S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 02-353781
Registrazione n. 12256 del 28.06.2004 del Ministero della Sanità



NOCIVO

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Taglie: g 100
Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Non contaminare altre colture, alimenti bevande o corsi d'acqua. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di :
-40 metri da corpi idrici superficiali per Pomacee , Drupacee
-12 metri da corpi idrici superficiali per vite
- 3 metri da corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.**Terapia:** sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....

13A04851

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento AIP/UPC n. 255 del 25 maggio 2009 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Betadine».

Nell' estratto determinazione AIP/UPC n. 255 del 25/05/2009 pubblicato nel S.O. n. 122 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 166 del 20 luglio 2009 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale BETADINE dermique 10 pour cent dalla Francia,

IMPORTATORE: LINK PHARM S.p.A. Viale Parioli 63 - 00197 ROMA;

a pagina 32

ove è scritto

IMPORTATORE: LINK PHARM S.p.A. Viale Parioli 63 - 00194 ROMA

Confezionamento secondario

FIEGE LOGISTICS ITALIA S.P.A. - Via Pontaccio, 14-20121 Milano

leggasi

IMPORTATORE: LINK PHARM S.p.A. Viale Parioli 63 - 00197 ROMA

Confezionamento secondario

FIEGE LOGISTICS ITALIA S.P.A. - Via Amendola, 1 , 20090 Caleppio di Settala (Milano).

13A04944

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento AIP/UPC n. 221 del 9 marzo 2009 di autorizzzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Mercilon».

Nell'estratto determinazione AIP/UPC n. 221 del 9 marzo 2009 pubblicato nel S.O. n. 47 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 84 del 10 aprile 2009 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale MERCILON tablet (150+20) mcg/Tab dalla GRECIA,

IMPORTATORE: LINK PHARM S.p.A. Viale Parioli 63 - 00197 ROMA;

a pagina 214

ove è scritto

IMPORTATORE: LINK PHARM S.p.A. Viale Parioli 63 - 00194 ROMA

Codice IP: 038992010 (in base 10).

Confezionamento secondario

FALORNI S.R.L. Via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti - 51100 SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia) e FIEGE LOGISTICS ITALIA S.P.A. - Via Pontaccio, 14-20121 Milano.

leggasi

IMPORTATORE: LINK PHARM S.p.A. Viale Parioli 63 - 00197 ROMA

Codice IP: 038993010 (in base 10)

Confezionamento secondario

FALORNI S.R.L. Via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti - 51030 SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia) e FIEGE LOGISTICS ITALIA S.P.A. - Via Amendola, 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano).

13A04945

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento AIP/UPC n. 126 del 1° agosto 2008 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Naprilene 20 mg».

Nell'estratto determinazione AIP/UPC n. 126 del 1° agosto 2008, pubblicato nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2008 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale NAPRILENE 20 MG comprimidos dalla Spagna,

Importatore: BB Farma s.r.l. viale Europa 160 - 21017 Samarate (Varese);

a pagina 5

ove è scritto:

Codice IP: 037961012 (in base 10) 146H9M (in base 32);

leggasi:

Codice IP: 037961012 (in base 10) 146H9N (in base 32).

13A04946

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento AIP/UPC n. 232 del 9 marzo 2009 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel».

Nell'estratto determinazione AIP/UPC n. 232 del 9 marzo 2009, pubblicato nel S.O. n. 47 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 84 del 10 aprile 2009 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale VOLTAREN Emulgel 60 g gel dalla Spagna,

Importatore: Link Pharm S.p.A. Viale Parioli 63 - 00197 Roma;

a pagina 222

ove è scritto

IMPORTATORE: LINK PHARM S.p.A. Viale Parioli 63 - 00194 ROMA

Confezionamento secondario

FALORNI S.R.L. Via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti - 51100 SERRAVALLE PISTOIESE (PT) e FIEGE LOGISTICS ITALIA S.P.A. - Via Pontaccio, 14-20121 Milano

leggasi

IMPORTATORE: LINK PHARM S.p.A. Viale Parioli 63 - 00197 ROMA

Confezionamento secondario

FALORNI S.R.L. Via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti - 51030 SERRAVALLE PISTOIESE (PT) e FIEGE LOGISTICS ITALIA S.P.A. - Via Amendola, 1 , 20090 Caleppio di Settala (Milano).

13A04947

Comunicato di rettifica dell'estratto del provvedimento FV/71/2013 del 6 marzo 2013 e successiva rettifica.

Nell'estratto della determinazione FV/71/2013 del 6 marzo 2013 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 24 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 77 del 2 aprile 2013, concernente il "Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano PRELECTAL, con conseguente modifica stampati", già rettificata con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 95 del 23 aprile 2013 , per mero errore di battitura deve essere nuovamente modificato il dosaggio della confezione:

Da:

A.I.C. n. 034234 346/M «5 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP

a:

A.I.C. n. 034234 346/M «5 mg + 1,25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore PP

La determinazione di cui sopra viene trasmessa in copia anche tramite messaggio di posta elettronica (mittente Tiziana Rosa - t.rosa@aifa.gov.it; oggetto Trasmissione Determinazione AIFA FV/71 del 6 marzo 2013; data 31 maggio 2013).

Si dichiara che il contenuto del messaggio di posta elettronica è conforme alla copia cartacea.

13A04948

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento AIP/UPC n. 292 del 6 ottobre 2009, di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Musco-Ril».

Nell'estratto determinazione AIP/UPC n. 292 del 6 ottobre 2009, pubblicato nel S.O. n. 11 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 9 del 13 gennaio 2010 di autorizzazione all'importazione parallela del medicinale MUSCO-RIL, 4mg/2ml – solution for injection 4mg/2ml AMP 10 AMP, dalla Grecia,

Importatore: LINK PHARM S.p.A. Viale Parioli 63 – 00197 Roma;

a pagina 109, ove è scritto:

Importatore: Link Pharm S.p.A. Viale Parioli 63 – 00194 Roma

Confezionamento secondario: Falorni S.R.L. Via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti – 51100 Serravalle Pistoiese (PT).

leggasi:

Importatore: Link Pharm S.p.A. Viale Parioli 63 – 00197 Roma.

Confezionamento secondario: Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Masotti – 51030 Serravalle Pistoiese (PT).

13A04949

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Corlopam».

Estratto determinazione V&A n. 837 del 27 maggio 2013

Titolare AIC: TEVA ITALIA S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in VIA MESSINA, 38, 20154 - MILANO (MI) codice fiscale 11654150157

Medicinale: CORLOPAM

Variazione AIC: B.I.a.2.a Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva Modifiche minori nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva

B.I.b.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova

B.I.b.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo Soppressione di un parametro di specifica non significativo

B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente,i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Sono autorizzate le modifiche di seguito riportate:

Sostituzione del sito SmithKline Beecham Ltd., Curraghbinny Carrigaline Co., Cork, Repubblica d'Irlanda, col sito ChemCon GmbH, Engesserstrasse 4b, 79108 Freiburg i. Br., Germania per la produzione del principio attivo fenoldopam mesilato;

Eliminazione del parametro di prova "Contenuto di ioduri: NMT 0.2%" dalle specifiche del fenoldopam mesilato;

Aggiunta del parametro di prova "Contenuto di bromuri: NMT 0.2%" nelle specifiche del fenoldopam mesilato;

Eliminazione del parametro di prova "Solventi residui: NMT 0.2%" e contestuale aggiunta del parametro di prova "Solventi organici residui" alle specifiche del fenoldopam mesilato così come di seguito espresso:

Solventi organici residui:

Metanolo NMT 1000 ppm

Acetone NMT 5000 ppm

Diclorometano NMT 200 ppm

Etilacetato NMT 5000 ppm

Acido trifluoroacetico NMT 5000 ppm

Benzene NMT 2 ppm

Aggiunta del parametro di prova "Bioburden" alle specifiche del fenoldopam mesilato come di seguito riportato:

Conta batteri aerobi totale NMT 100 cfu/g

Muffe e lieviti NMT 50 cfu/g

E. Coli, Salmonella, Staphylococcus aureus e Pseudomonas Aeruginosa assente/g

Aggiunta del parametro di prova "Endotossine batteriche: LT 42 EU/mg" alle specifiche del fenoldopam mesilato

Modifiche minori del processo di produzione del fenoldopam mesilato come descritte nel Quality Overall Summary e nella Restricted Part/Version 01 dell'ASMF

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

028026019 - "20 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO"1 FIALA 2 ML

028026021 - "50 MG/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO" 1 FIALA 5 ML

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05057

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicazioni riguardanti modalità dello smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxyfluorfen.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione del 9 agosto 2011, entrato in vigore il 1° luglio 2012, ha disposto l'approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen, conformemente al regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con la seguente «disposizione specifica» indicata nell'allegato I del regolamento medesimo: «Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera».

Con decreto dirigenziale del 13 luglio 2012 i prodotti fitosanitari contenenti la suddetta sostanza attiva sono stati ri-registrati provvisoriamente fino alla scadenza della medesima, con obbligo di ri-etichettare secondo le prescrizioni scaturenti dalla procedura di adeguamento delle etichette, la cui conclusione era prevista entro il 28 febbraio 2013, data entro la quale si sarebbe dovuto concludere lo vendita dei prodotti muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata.

Atteso che tale procedura di adeguamento si è conclusa successivamente al 28 febbraio 2013, l'obbligo di ri-etichettare decorre dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a ri - etichettare o munire di fac simile dell'etichetta i prodotti secondo le prescrizioni nel contempo notificate alle imprese interessate e rese disponibili nella banca dati ministeriale, ed a fornire ai rivenditori e ai distributori il fac-simile della nuova etichetta da consegnare all'acquirente/utilizzatore finale.

L'impiego dei suddetti prodotti è consentito fino al 30 giugno 2013, scadenza finale dello smaltimento delle scorte ai sensi del decreto dirigenziale del 13 luglio 2012.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile sul portale di questo Ministero.

13A04952

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Fondazione ENPAIA – Approvazione della delibera adottata dal Comitato amministratore del Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziati in data 25 ottobre 2012.

Con ministeriale n. 36/0007065/MA004.A007/ENP-L-26 del 10 maggio 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato Amministratore del Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziati dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) in data 25 ottobre 2012, concernente la riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei consorzi dal'8,94% all'8,44%.

13A04866

Approvazione della delibera n. 5/13 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica in data 23 aprile 2013.

Con ministeriale n. 36/0007759/MA004.A007/INF-L-50 del 23 maggio 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5/13 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 23 aprile 2013, concernente la modifica dell'articolo 1 del regolamento di previdenza ed assistenza della gestione principale, riguardante gli iscritti all'Ente, in conseguenza dell'istituzione della Gestione separata.

13A04867

Approvazione della delibera n. 9/2012 adottata dal comitato dei delegati della cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 29 novembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0007776/MA004.A007/GEO-L-100 del 24 maggio 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 9/2012 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 29 novembre 2012, limitatamente alla modifica dell'art. 1, comma 5, del Regolamento di attuazione delle norme statutarie.

13A04876

Approvazione della delibera n. 34 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 22 marzo 2013.

Con ministeriale n. 36/0007844/MA004.A007/NOT-L-52 del 24 maggio 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 34, con la quale il Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 22 marzo 2013, acquisito il parere dell'Assemblea dei rappresentanti in ossequio alla procedura prevista dall'articolo 19, comma 1, lett. *h)*, dello Statuto, ha provveduto a rimodulare le aliquote contributive, a seguito dell'entrata in vigore del DM n. 265/13, che ha introdotto nuovi parametri per il calcolo della contribuzione, dovuta non più sul previgente Repertorio Notarile, ma su importi prefissati in funzione del valore dell'atto notarile espletato.

13A04877

Approvazione della delibera n. 28 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 20 febbraio 2013.

Con ministeriale n. 36/0007498/MA004.A007/CONS-L-42 del 20 maggio 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 28 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 20 febbraio 2013, concernente la rideterminazione del contributo di maternità per l'anno 2013, fissandolo in € 54,00.

13A04878

Approvazione della delibera n. 18/2013 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 3 aprile 2013.

Con ministeriale n. 36/0007616/MA004.A007/PLUR-L-19 del 22 maggio 2013 è stata approvata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 18/2013 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 3 aprile 2013, recante: «Aggiornamento della Tabella A allegata al Regolamento dell'Ente».

13A04879

Approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 11 novembre 2011.

Con ministeriale n. 36/0006200/MA004.A007/AVV-L-95 del 24 aprile 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 11 novembre 2011, concernente la modifica dell'art. 1 del Regolamento generale e dell'art. 2, comma 4, del Regolamento dei contributi, per l'adeguamento all'art. 18, comma 11, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011.

13A04880

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 14 marzo 2013.

Con ministeriale n. 36/0007063/MA004.A007/RAG-L-74 del 10 maggio 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 14 marzo 2013, concernente la determinazione del contributo di maternità a carico degli iscritti per l'anno 2013.

13A04881

Approvazione della delibera n. 104 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 15 ottobre 2012.

Con ministeriale n. 36/0005943/MA004.A007/PG-L-60 del 18 aprile 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 104 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 15 ottobre 2012, con la quale l'Istituto ha inteso recepire le indicazioni espresse dal Comitato paritetico di gestione del Fondo contrattuale con finalità sociale, destinando il 90% dell'importo riferito al gettito contributivo derivante dall'aliquota dello 0,60%, introdotta con la delibera n. 82 del 25 giugno 2009, relativo al periodo compreso tra il 1° aprile 2009 ed il 31 dicembre 2012, al finanziamento degli interventi di integrazione e sostegno del reddito erogato dall'Ente. Il restante 10%, riferito al medesimo periodo, nonché l'intero gettito contributivo che affluirà nel Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, viene destinato al sostegno degli oneri derivanti dai trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'art. 37 della legge n. 416/1981.

13A04882

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 7 dell'8 maggio 2013

Il Dirigente responsabile del Settore "Sistema Regionale di Protezione Civile" della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. dell'art. 5 legge n. 225/1992 in relazione allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 fino al 10 marzo 2013 poi prorogato fino al 9 maggio 2013 con delibera dell'8 marzo 2013, rende noto:

che con propria ordinanza n. 7 dell'8 maggio 2013 ha approvato la rimodulazione del Piano degli interventi;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 22 maggio 2013 parte prima.

13A04951

Approvazione delle ordinanze n. 8, 9 e 10 del 16 maggio 2013.

Il Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 legge 24 dicembre 2011 n. 228 in relazione agli eventi di cui sopra rende noto:

che con propria ordinanza n. 8 del 16 maggio 2013 ha approvato le disposizioni per l'erogazione dei contributi per i beni mobili registrati distrutti o danneggiati dagli eventi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012;

che con propria ordinanza n. 9 del 16 maggio 2013 ha approvato le disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013 (art. 1 comma 548 legge n. 228 del 24 dicembre 2012 - Legge di Stabilità 2013);

che con propria ordinanza n. 10 del 16 maggio 2013 ha approvato le disposizioni per i contributi per gli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2012, dei privati residenti;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 23 maggio 2013 parte prima.

13A04950

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-133) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI		
*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100130608

€ 1,00